



FONDAZIONE GIOVANNI GORIA

Ve la spieghiamo noi

La Costituzione raccontata dai bambini

RISPETTO
U GUAGLIANZA SCAD
GIUSTIZIA RISORSE
PROGRESSO RICERCA
LAVORO SALUTE EDUCAZIONE
CULTURA CASA ARTE
CLEMENZA SVILUPPO
AMBIENTE LEGGE VITA
SALUTE ISTRUZIONE



LA CIVILTÀ



LA PATRIA



LA COSTITUZIONE



IL FUTURO

RISPETTO
 UGUAGLIANZA SCAMB
 GIUSTIZIA RISORSE
 PROGRESSO RICERCA EDUCAZIONE
 LAVORO SALUTE
 CULTURA CASA ARTE
 CLEMENZA SVILUPPO VITA
 AMBIENTE LEGGE
 SALUTE ISTRUZIONE

A MARCO

DA

PAOLO

2019

Ve la spieghiamo noi

La Costituzione raccontata dai bambini



FONDAZIONE GIOVANNI GORIA



Progetto Editoriale: Fondazione Giovanni Gorla

Un'idea di: Marco Gorla

Coordinamento del progetto per Fondazione Giovanni Gorla: Alessia Conti

Selezione dei contenuti: Marina Fusaro, Isabella Sorgon

Art director: Roberto Cotto

In copertina: estratto del disegno di Paolo Conte

Che è un grande musicista, ma anche un artista a tutto tondo e sì, anche Avvocato!

A lui, un grazie speciale.

Testi:

Il Costituzionalista, Prof. Federico Gustavo Pizzetti - Università degli Studi di Milano

Le Insegnanti: Marina Fusaro, Isabella Sorgon, Sylvia Menozzi, Agnese Ziliotto, Paola Rizzolo

Frase e illustrazioni: Tanti bambini delle scuole primarie di 4 Istituti della Città di Asti

Anno scolastico 2017-2018, classi: IV Scuola Camillo Cavour; IV A e IV B Scuola Dante Alighieri;

IV e V Scuola Antonio Gramsci; V C Scuola Anna Frank; IV Scuola Ettore Laiolo

Si ringrazia Carlo Cerrato, Segretario Generale della Fondazione Giovanni Gorla, e l'intero staff che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto, Sara Zuccotto, Chiara Cerrato, Cristina Zuccaro, Simona Codrino.

Si ringrazia per la collaborazione l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

**Questo progetto è stato realizzato con il contributo della
Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.**



Il volume può essere scaricato gratuitamente al sito www.fondazionegorla.it

Introduzione

In occasione del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana (1948- 1988), l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Gorla fece realizzare un'edizione della Costituzione Italiana che venne distribuita nelle scuole italiane, medie e superiori.

Questo testo fu pensato allora, in un formato agile, un "libretto" che proprio perché fondamentale potesse essere letto facilmente dai ragazzi. Piccolo e leggero, poteva essere infilato nello zaino per affrontare il tragitto casa scuola senza avere l'aspetto di un libro di testo.

Un qualcosa di più vicino all'universo giovanile per grafica e formato che al tempo stesso sapeva trasmettere la sua importanza.

Sulla copertina del piccolo volume campeggiava infatti l'idea del grafico pubblicitario Gianni Aimar, collaboratore dell'Onorevole Gorla, che concepì la Costituzione come un albero tricolore.

Per segnare le radici, le fondamenta del nostro Paese.

Questo il messaggio. La Costituzione base imprescindibile del nostro essere italiani. Testo fondamentale che si deve conoscere.

Nella Costituzione sono contenuti i principi fondamentali del vivere civile e dovrebbe bastare questo testo per guidarci anche nella scelta dei comportamenti quotidiani (si pensi all'articolo 10 sui diritti dei cittadini stranieri o all'articolo 9 sull'ambiente).

L'albero in copertina dal 2004, anno della nascita, è il logo della Fondazione Giovanni Gorla. L'idea grafica poteva infatti rappresentarne nel tempo gli scopi.

La Fondazione Gorla da allora ha avuto modo di collaborare e lavorare molto con il mondo della scuola.



Grazie a questa esperienza diretta, ascoltando le richieste di molti insegnanti di scuola primaria che hanno partecipato agli incontri realizzati dalla Fondazione, è emerso quanto sia indispensabile che anche i più piccoli possano avere accesso al libro guida del nostro Stato.

In questa linea di continuità con il lavoro di Giovanni Gorla, è maturata l'idea di pensare a una progettazione culturale che, coinvolgendo direttamente i più piccoli, potesse modificare l'idea che la Costituzione sia un argomento distante dall'universo dei bambini.

I bambini vivono in un universo multiculturale e multicolore tutti i giorni, offrendo agli adulti piccoli esempi di convivenza, non scevri da difficoltà certo, ma che possono essere percepiti come momenti in cui il confronto e la conoscenza dell'altro sono le materie più sperimentate.

E' in questo contesto che "la Costituzione raccontata dai bambini" (primi dodici articoli), introdotta dal costituzionalista Federico Gustavo Pizzetti e commentata dalle insegnanti, può diventare un valido strumento didattico per tutti.

Il maestro Paolo Conte, che ha abbracciato con entusiasmo il progetto, ha voluto regalare a questo libro alcune tavole che riassumono i valori della Costituzione.

Un progetto editoriale che, grazie all'esperienza dei costituzionalisti, degli scrittori e degli insegnanti coinvolti, sappia rendere un testo di legge non solo facilmente comprensibile, ma anche avvincente.

Un testo scritto a più mani, principalmente da quelle dei bambini che offrono qui il loro sguardo autentico su democrazia, lavoro, uguaglianza e rispetto delle diversità.

Ci auguriamo possa stimolare la curiosità di altri bambini a immergersi in questa "storia" che riguarda ognuno tutti noi.

Nella continuità ideale con i temi che furono cari a mio padre.

Marco Gorla





1948-1988
QUARANT'ANNI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

40 ANNI DI COSTITUZIONE, 40 ANNI DI SVILUPPO

1948

QUARANT'ANNI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1988



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLE PUBLICAZIONI, DELL'EDIZIONE E DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

La pubblicazione voluta dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Gorla, in occasione dei quarant'anni della Costituzione Italiana.



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Da quarant'anni il documento originale, da cui qui è tratta una perfetta riproduzione, è uscito un certo numero di volte dalla austera custodia degli Archivi di Stato. Tante volte quante sono state le cerimonie di giuramento alla Presidenza della Repubblica dei governi che si sono succeduti dalla data di promulgazione della Costituzione, ovvero il primo gennaio del 1948. Dall'Eur al Quirinale, poche ore di esposizione sotto i gesti rituali (e sostanziali) di fedeltà dei membri dei governi repubblicani e poi il ritorno negli Archivi, con la comprensibile preoccupazione del Presidente del Consiglio in carica di non disturbare quella quiete, con ciò preservando la stabilità del Gabinetto.

Nel celebrare il quarantennale della carta costituzionale è parso opportuno infrangere la solitudine di questo documento essenziale della vita democratica del nostro Paese e riprodurre - con assoluta fedeltà - un certo numero di copie destinate a chi, nel vedere o nel rivedere quelle pagine e quelle firme storiche, può rammentare oppure accedere alla conoscenza con sentimenti di rispetto e di amore per una stagione altamente ispirata della storia del nostro Paese. Una stagione che consegnò al rapporto tra istituzioni e società un quadro di regole fondamentali che hanno retto gli equilibri di pace e di libertà e la tensione verso la giustizia e lo sviluppo di questi nostri preziosissimi quarant'anni.

Nel sottoscrivere questa breve nota di accompagnamento desidero racchiudere tali sentimenti di rispetto e di amore nel "grazie" degli Italiani di oggi ai costituenti di ieri. Il loro lavoro segna ancora la via maestra del nostro modo di essere e di impegnarci per consolidare la qualità e la modernizzazione della Repubblica Italiana.

Da Palazzo Chigi
Per il 40° anniversario della promulgazione della
Costituzione Italiana

Indice

<i>Capitolo</i>	<i>Pagina</i>
Articolo 1	9
Articolo 2	15
Articolo 3	22
Articolo 4	30
Articolo 5	39
Articolo 6	47
Articolo 7	54
Articolo 8	60
Articolo 9	66
Articolo 10	74
Articolo 11	81
Articolo 12	86
Commento conclusivo	94
Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei	98
Schede tecniche	105

Piccola guida alla lettura

Loren Ipsum

Citazioni letterali dei bambini



Commenti delle Maestre



Approfondimento del Costituzionalista
consigliato a una lettura accompagnata



Attenzione!

*Segnaliamo ai lettori che, per scelta del gruppo di lavoro,
le frasi dei bambini presenti nel libro sono state citate
letteralmente, errori inclusi.*

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.



L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo vuol dire che tutte le persone devono poter esprimere la propria opinione con il voto e che nessuno può decidere o cambiare le cose se il popolo non lo vuole.

Il lavoro è una priorità per gli Italiani e la Repubblica deve aiutare le persone a trovare un lavoro per avere una vita serena.



La prima volta che i bambini hanno aperto il libricino con gli articoli della Costituzione hanno avuto una reazione molto forte. Si sono resi conto di come la Costituzione non sia solo "...Un insieme intricato di parole" ma che si tratta di azioni che mettono in pratica ogni giorno anche se sono "solo dei bambini".

E' in quel momento di consapevolezza che in loro scatta qualcosa: cominciano a raccontare in modo molto critico che cosa fanno gli adulti e diventano attenti.

Sull'articolo 1, hanno osservato che ci sono tante persone senza lavoro e quindi, in un certo senso questo articolo, secondo loro, non trova piena attuazione. E' stato motivo di osservazioni e considerazioni serie che li hanno visti impegnati in un confronto con la realtà che li circonda.

L'ITALIA

è una Repubblica democratica fondata

sul lavoro ma ...



Amilberti
Giulia Gemma
Classe 3^a
Scuola "L. Caracci"



VA BELLA
MA DOVRAI
STUDIARE!

MAMMA
DA GRANDE
VOGLIO FARE
IL FARMACISTA!

UNIVERSITÀ DI...
FACOLTÀ DI FARMACIA

MI SONO
LAUREATO
CON 110
E LODE,
SONO FELICE!

FACCIO DONAZIONI
PER UN LAVORO
COME FARMACISTA
NESSUNO HA
BISOGNO DI
ME...

NON C'È NESSUNA
FARMACIA CHE
ABBIA BISOGNO
DI UN AIUTANTE

ADESSO DOVRO
ANDARE ALL'ESTERO
MI DISPIACE LASCIAR
L'ITALIA

CIAO CI
MANCHERA,
TANTO!

SONO LAUREATO
IN INGEGNERIA MA
NON RIESCO A
TROVARE LAVORO QUI

MAGARI ANDRO
IN GERMANIA
A LAVORARE
ANCHE SE
VORREI TANTO
RESTARE QUI IN
ITALIA

SONO STATA LICENZIATA
NON SO PIÙ COSA FARE
CHI MANTERRÀ LA FAMIGLIA
ORA?!

ARTICOLO 1:
UNA PRIORITÀ PER
GLI ITALIANI

MAHHA
PERCHÈ
SEI TRISTE?

HO DA MANTENERE 3
BAMBINI E HO 41 ANNI.
NON RIESCO A TROVARE LAVORO
SAREMO ROVINATI!

MA L'ITALIA
NON È UNA
REPUBBLICA
FONDATA SUL
LAVORO? CI
SARÀ LAVORO
PER ME NEL
FUTURO?

HO FATTO UNA
DECINA DI COLLOQUI
DI LAVORO MA
NESSUNO MI
ACCETTA...

MUNTEANU MIKAEL
LEONARD
CLASSE 5ª
SCUOLA "CAMILLO CAPOUR"

Cosa dice l'art. 1: la parola al Costituzionalista



L'articolo 1 indica i tre elementi caratteristici di uno Stato: il territorio («l'Italia», ossia: la penisola con l'eccezione della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, le isole, il mare territoriale sino a dodici miglia dalla costa, lo spazio atmosferico, le risorse del sottosuolo, le navi e gli aeromobili battenti bandiera italiana, le sedi diplomatiche, il Comune di Campione d'Italia che si trova all'interno della Svizzera), il «popolo» (vale a dire l'insieme, politicamente organizzato, di tutti i cittadini), e la «sovranità» (il potere supremo e originario di governo della comunità politica stabilmente organizzata, che implica l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli altri Stati).

La forma di Stato prevista dalla Costituzione è una «Repubblica», così come risulta dalla scelta istituzionale effettuata direttamente dal popolo italiano, per la prima volta col voto di tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, il 2 giugno 1946.

La Repubblica non è tale, però, solo perché il Capo dello Stato è elettivo (il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle Regioni: art. 83) e non più ereditario (un Re o una Regina), com'era stato dall'Unificazione (1861) sotto Casa Savoia. Si tratta, infatti, di una Repubblica che l'articolo definisce espressamente come «democratica». Termine, questo, derivante da “dèmos” (popolo) e “kràtos” (potere), che significa “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” secondo una celebre espressione del Presidente americano Abraham Lincoln (1863).

La formula secondo cui la «sovranità appartiene al popolo», preferita a quella in base alla quale la sovranità “emana” dal popolo, sta a significare la costante relazione che deve esserci fra l'insieme dei governati e i governanti, anche al di là del momento elettorale.

A tutti i cittadini è, infatti, riconosciuto di poter intervenire attivamente nella formazione della volontà generale, sia in via diretta, esprimendo, in prima persona, le loro scelte attraverso i referendum (art. 75), l'iniziativa delle leggi (art. 71), la petizione (art. 50), la formazione di partiti e movimenti politici (art. 49), sia in via rappresentativa, con lo svolgimento periodico di elezioni del Parlamento (art. 55 ss.), alle quali possono partecipare tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, secondo i requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi e in condizioni di eguaglianza (art. 51).

La sovranità deve essere esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione».

La Repubblica democratica è quindi sì un governo del popolo, perché è il popolo ad essere sovrano, ma è, allo stesso tempo, anche un governo della Costituzione perché la sovranità può essere esercitata soltanto attraverso gli strumenti («le forme») e all'interno dei confini («i limiti») stabiliti della Costituzione stessa.

Costituzione che, a sua volta, protegge i diritti della persona; garantisce la separazione dei poteri, in modo che un potere trovi sempre nell'altro potere un fattore di equilibrio, di moderazione e di freno all'ambizione e alla prevaricazione; prevede il pluralismo e il confronto dialettico fra le idee e la tutela delle minoranze politiche, culturali e sociali, il diritto di informare e di essere informati; contempla l'elezione a suffragio universale e diretto organo legislativo, rappresentativo dell'intera Nazione (il quale, nello specifico modello parlamentare, dà anche, e toglie, la fiducia al Governo, nominato dal Presidente della Repubblica: artt. 92 ss.); stabilisce che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, autonomi e indipendenti, terzi e imparziali; impone che il processo si svolga secondo la legge e che tutte le sentenze, e gli altri provvedimenti che incidono sulla libertà personale, siano non solo motivati ma anche comunque ricorribili ad un giudice di ultima istanza (la Corte Suprema di Cassazione) che li può annullare per violazione di legge (artt. 111 ss.); permette che gli atti della pubblica amministrazione (che è al servizio esclusivo della Nazione e quindi non dell'una o dell'altra parte: art. 98) siano controllabili da un giudice per assicurare che rispettino le leggi e i diritti dei cittadini (artt. 28 e 101 ss.), e che le leggi stesse possano essere annullate, da un giudice "costituzionale", se risultano contrarie alla Costituzione (artt. 134 ss.); consente la revisione costituzionale ma solo attraverso dei meccanismi "rafforzati" rispetto alle scelte politiche legislative ordinarie (art. 138).

Sono tutti elementi, questi, che configurano l'Italia come "Stato di diritto", in linea coi grandi valori europei. Solo così, in effetti, una «Repubblica democratica» non si può trasfigurare nella sua caricatura, la "democrazia", nella quale la maggioranza, fattasi dispotica e prepotente e non riconoscendo forme e limiti al consenso popolare ricevuto, schiaccia le minoranze; calpesta i diritti della persona, dei partiti, delle associazioni non allineati; altera i procedimenti di formazione ed esecuzione delle decisioni collettive; condiziona la difesa delle libertà civili; impone leggi contrarie alla Costituzione; soffoca il libero dissenso e orienta la pubblica informazione a esclusivo vantaggio di conservazione ed estensione del proprio potere.

L'articolo 1, infine, fonda la Repubblica, democratica e popolare, rispettosa della Costituzione, sul «lavoro». Il lavoro non si riferisce, qui, unicamente all'occupazione (salarziata), ma a qualcosa, se si vuole, di ancor più profondo. Il lavoro è infatti preso in considerazione, all'articolo 1, come un qualcosa che è tipico, caratteristico dell'essere umano "in quanto tale". Ogni uomo, infatti, proprio grazie alla sua "opera", e quindi al suo "lavoro" (qualsiasi esso sia: salariato o autonomo, solidale o commerciale, materiale o immateriale, creativo o esecutivo, ...), è in grado di sviluppare le sue capacità (i propri "talenti"), trasformando e plasmando la realtà in cui vive ed aiutando, oltre che se stesso, anche gli altri. Ed è proprio per questa caratteristica, come dire, "universale" dell'essere umano in quanto tale (o "antropologica"), che l'aver indicato nel "lavoro" il fondamento della Repubblica, impedisce che la ricchezza (il "censo") o la nascita (la "nobiltà", il "sangue blu") possano, come avveniva in passato, "pesare" nel dare valore all'individuo.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



L'uguaglianza non è essere uguali, ma avere gli stessi diritti; non bisogna basarsi sui luoghi comuni ma concentrarsi sulle cose che ci fanno uguali.



Articolo 2

Si deve fare l'interesse della collettività



Ognuno deve essere un buon cittadino e fare il proprio dovere per la collettività, senza essere egoista, ma pensando al bene comune. Lo Stato deve preoccuparsi di garantire i diritti delle persone soprattutto se hanno bisogno.

Lo Stato Italiano stabilisce che i cittadini devono essere solidali tra loro. La solidarietà deve essere economica, e ci indica per esempio che dobbiamo pagare le tasse e seguire le regole del mercato. Poi serve la solidarietà politica, che ci impone il dovere diritto di votare e di dire la nostra opinione sui rappresentanti dello Stato che vogliamo eleggere.

E poi c'è la solidarietà sociale che ci guida ad essere persone per bene che si aiutano e che sono attente ai bisogni degli altri e non solo ai nostri.



L'analisi di questo articolo ha sollecitato la consapevolezza che ogni classe è una piccola società. Si mette in pratica l'articolo 2 in tutte le sue forme perché in questa piccola società tutti collaborano, si confrontano e a volte si vota per decidere in modo democratico. Se si impara a vivere democraticamente a scuola, si può imparare ad essere cittadini migliori e diventa naturale applicare la Costituzione.

LA SOCIETÀ E' ANCHE


ECCO A LEI
LO SCONTRINO




SOCIOLOGIA
SOCIETÀ

SOCIOLOGIA
SOCIETÀ

POLITICA
SOCIETÀ



SEGGIO ELETTORALE



ARTICOLO 2

GORIA CAROLINA
CL. 5ª SCUOLA CAPORE

Cosa dice l'art. 2: la parola al Costituzionalista



All'articolo 2, la Repubblica «riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

“Riconoscere” i diritti umani significa che essi non sono più “concessi” dalla paterna benevolenza dello Stato, che può quindi darli o revocarli, ma che si impongono anche allo Stato, il quale non può, quindi, mai (più) sopprimerli o indebolirli (sono, infatti, definiti “inviolabili”).

L'articolo non indica, in effetti, quali siano questi diritti. Sicuramente sono quelli che la stessa Costituzione definisce come inviolabili in altri articoli: la libertà personale (art. 13), la libertà domiciliare (art. 14), la libertà delle conversazioni private (che comprende anche il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali: art. 15), la difesa davanti ai tribunali (art. 24). Ma fanno parte dei diritti inviolabili, secondo un “catalogo aperto”, anche altri diritti umani o fondamentali, riconosciuti e garantiti da “Carte” diverse dalla Costituzione, adottate a livello sovranazionale e internazionale (ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 1948, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2001, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950). Non solo. La Costituzione, oltre alle libertà che essa stessa qualifica “inviolabili”, riconosce e protegge anche un ulteriore, e ben nutrito, catalogo di diritti di libertà e di diritti civili, fra cui: la libertà di circolazione e soggiorno su tutto il territorio della Repubblica, e il diritto di espatrio e rimpatrio (art. 16); la libertà di riunirsi, pacificamente e senz'armi (art. 17); la libertà di associarsi, purché non in modo segreto, “para-militare” o per delinquere (art. 18); la libertà di credere e professare la propria religione in forma individuale e collettiva senza discriminazioni per gli enti religiosi (col limite del buon costume: art. 19 e art. 20); la libertà di manifestare il proprio pensiero in forma pubblica (con minimi limiti: art. 21); il diritto a non essere sottoposti a pene inumane o degradanti (art. 27) e ad essere puniti solo per fatti che sono avvenuti dopo che sono stati previsti dalla legge come crimini (“reati”) (art. 25); il diritto a non essere privati, per ragioni politiche, della cittadinanza o del proprio cognome o addirittura di ogni diritto (art. 22); il diritto a conoscere in precedenza da quale tribunale si sarà giudicati (art. 25); il diritto di far valere le proprie ragioni davanti ai giudici (art. 24).

Insieme al riconoscimento dei diritti dell'uomo, la Repubblica è tenuta anche a «garantire» tali diritti, promuovendo, così, lo «sviluppo della personalità» di ciascuno. La Costituzione rovescia, quindi, e completamente, l'assunto dell'“uomo in funzione dello Stato”, tipico dei regimi totalitari (“tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato” secondo l'affermazione di Benito Mussolini, nel 1925), per far sì che al contrario, e per fortuna, “lo Stato sia al servizio della persona umana” come avviene nei

regimi democratici e sociali (lo specificò Giorgio La Pira, nel 1946, condiviso, fra gli altri, da Giuseppe Dossetti e Aldo Moro).

L'uomo non è, però, visto dall'articolo 2 solamente come l'individuo "isolato" e "solitario", rispetto al quale conta unicamente il soddisfacimento del suo interesse, come dire, "egoistico". L'articolo 2, infatti, specifica che l'individuo «sviluppa la sua personalità nelle formazioni sociali», e cioè sempre in relazione con gli altri (nella famiglia, nei gruppi di amici, nelle associazioni sportive, di volontariato, politiche, culturali, economiche, nell'ambito di una comunità locale...). Naturalmente, far parte di un gruppo, di un associazione o di una comunità non vuol dire affatto perdere la propria individualità, confondendosi, in modo indistinto, con la "massa". La Costituzione, infatti, sottolinea molto bene che la persona umana è sempre, e anche, un «singolo» (e mai solo un "collettivo"), dotato perciò di unicità e irripetibilità (ognuno di noi è, come si sa, diverso dagli altri e deve, quindi, essere rispettato e valorizzato proprio in questa sua diversità).

Il riferimento alle «formazioni sociali» (indicate proprio così: al plurale) è la spia dell'impostazione tipicamente plurale e articolata della nostra Repubblica. La Repubblica, infatti, non è, per la Costituzione, un "monolite" ma si compone, invece, di una pluralità di comunità "intermedie" — in quanto poste fra lo Stato e l'individuo — alle quali ciascuno può partecipare, in modo libero e con pari dignità rispetto agli altri, e che caratterizzano, tutte insieme, la ricchezza della diversità (politica, economica, sociale, ideologica...) e del pluralismo, tipica di una autentica democrazia, sviluppata e moderna come la nostra.

Infine, insieme al riconoscimento dei diritti inviolabili, e in modo inscindibile con tale riconoscimento, l'articolo 2 «richiede l'adempimento doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Al di là del proprio calcolo "utilitaristico", quindi, ciascuno, sviluppando i propri "talenti", deve portare anche il suo contributo, il suo "tassello", al mosaico del progresso comune in uno spirito "solidale" e "fraterno". Essere parte della Repubblica, infatti, non significa soltanto trarne benefici e vantaggi per sé, ma anche promuovere, attraverso l'adempimento scrupoloso e costante dei propri doveri, il benessere e il progresso generali. Gli specifici doveri nel campo politico, sociale ed economico sono meglio individuati in altri articoli come ad esempio: il dovere di lavorare (art. 4); il dovere di pagare le tasse, e quindi di contribuire, con i propri soldi, alle spese pubbliche in proporzione al proprio reddito (art. 23 e art. 53); il dovere di difendere l'indipendenza della Patria dalle minacce esterne (art. 52); il dovere di obbedire alla Costituzione e alle leggi, e di essere fedeli alla Repubblica (art. 54); il dovere dei genitori di educare e mantenere i figli (art. 30); il dovere dei bambini e dei ragazzi di andare a scuola (art. 34); il dovere, in certi limitati casi e per tutelare la salute di tutti, di sottoporsi a determinati trattamenti medici (come le vaccinazioni: art. 32); il dovere, per chi è stato eletto o è chiamato a svolgere un incarico pubblico, di esercitare le sue funzioni con disciplina e onore (art. 54); il diritto-dovere (civico) di voto (art. 48).

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.




Molta gente trova sbagliato ciò che è solo differente.



Ti compiango
carissimo fratello;
saresti un dromedario
magnifico anche tu
se solo non avessi
quella brutta gobba in più

Mi hai rubato la parola
è una sfortuna per te
avere una gobba sola.
Ti manca poco ad essere
un cammello perfetto:
con te la natura
ha sbagliato per difetto.





Subito è stato chiaro che la partecipazione a questo progetto era un'opportunità perché i ragazzi conoscessero almeno i principi fondamentali della Costituzione in modo consapevole e nuovo.

Vista la multi-etnicità dei nostri alunni abbiamo chiesto con trasporto di poter lavorare sull'articolo 3. Una bambina di origine marocchina ha detto: "Maestra io non sono italiana perché sono nata a Montechiaro d'Asti e non ad Asti...".

Altre bambine quando hanno saputo che in Italia uomini e donne hanno gli stessi diritti hanno affermato di essere felici di vivere in Italia pur potendo parlare la loro lingua e praticare la loro religione.

Un bambino moldavo di religione ortodossa ha detto: "Anche in Italia posso andare alla "biselica" (la chiesa in lingua romena)".

Nella nostra scuola dove si incontrano culture, lingue e religioni, i bambini si sentono tutti uguali e nessuno viene escluso per motivi di diversità culturale o sociale. Essere diversi è normale e bello. Una ricchezza da proteggere come afferma la Costituzione.



In un canto ad ascoltare,
stava un vecchio beduino
e tra sè pensava:

Poveretti tutti e due,
ognuno trova belle
soltanto le gobbe sue.
Così spesso ragiona
al mondo tanta gente
che trova sbagliato
ciò che è solo differente

OGNI BAMBINO È SPECIALE!


I bambini sono come farfalle nel vento...

Alcuni possono volare più di altri,

ma ognuno vola nel modo migliore che gli è possibile...

Perché, quindi, fare dei paragoni?

Ognuno è diverso, ognuno è speciale, ognuno è bello ed unico




"Tutti i cittadini devono essere uguali e avere gli stessi diritti, non importa se sono di colore, maschi o femmine, di lingua marocchina, francese o italiana e di religione diversa. Lo stato deve aiutare le persone, permettendo a tutti di partecipare alla vita economica e sociale."

Fatima



"Tutte le persone che abitano in Italia sono uguali e non c'è differenza tra maschi e femmine, tra neri e bianchi, di colore, e non importa che siano cristiani, musulmani o ebrei. L'Italia aiuta i poveri che ne hanno bisogno."



Mouhyddine

"Ogni cittadino deve essere trattato allo stesso modo senza distinzione di razza o religione. La povertà non dovrebbe impedire a nessuno di partecipare alla vita politica."

Nora

"Questo articolo della Costituzione è bellissimo perché ci fa capire che siamo tutti uguali"

Chanel

Cosa dice l'art. 3: la parola al Costituzionalista



L'articolo 3 afferma, innanzitutto, la «pari dignità sociale» di tutti i cittadini.

Si tratta di un'affermazione che si ricollega strettamente sia al fondamento lavorista della Repubblica (art. 1), in base al quale ogni uomo ha lo stesso valore sociale, sia al principio personalista (art. 2), per cui l'essere umano è titolare di diritti inviolabili funzionali allo sviluppo della sua personalità individuale e sociale, indipendentemente da ogni "status".

La pari dignità di ogni uomo rispetto alla società in cui vive, impone che nessun essere umano possa mai essere "ridotto" ("degradato") a un semplice "mezzo" (uno "strumento") per il soddisfacimento degli interessi di altri o della collettività nel suo complesso (si può senz'altro ricordare, in proposito, la celebre massima del filosofo Immanuel Kant, elaborata nel 1785, secondo la quale occorre "trattare l'uomo, così in te come negli altri, sempre anche come fine e mai solo come mezzo").

L'articolo 3 afferma, poi il principio di eguaglianza, c.d. "formale" che si legge anche nelle aule dei tribunali ("LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI").

La legge, infatti, deve essere generale e astratta (non dovrebbe riguardare una sola persona o un solo fatto), e va applicata per tutti allo stesso modo senza distinzioni di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'eguaglianza intesa come "parità" di trattamento è, peraltro, ribadita anche in articoli della Costituzione, come ad esempio: nei rapporti di famiglia, dove i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri (art. 29); sul lavoro, rispetto al quale andrebbe garantita (e purtroppo spesso non è ancora così) la parità di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici (art. 37); nella vita politica, visto che sono elettori e possono aspirare a incarichi elettivi e a pubblici uffici sia gli uomini che le donne con pari opportunità (art. 48 e art. 51).

Se il principio di eguaglianza formale è stato indubbiamente una grande conquista rispetto ai regimi precedenti in Europa, in cui i sudditi erano divisi per "ceti" (i nobili, il clero, la borghesia...) con leggi e diritti diversi, esso si è però rivelato (in modo quasi "paradossale") una potenziale fonte di ingiustizia e diseguaglianza. Infatti, trattare tutti allo stesso modo, se elimina le diversità di "diritto" perché la legge è "uguale" per tutti, può non essere sufficiente a impedire che rimangano, però, delle diseguaglianze di "fatto" legate alla "realtà" delle condizioni economiche e sociali (ad esempio, se per trattare tutti allo stesso modo, la legge non aiutasse di più coloro che hanno meno risorse economiche, offrendo loro un servizio sanitario gratuito, la diseguaglianza rispetto alle opportunità di curarsi fra chi è ricco e chi è povero rimarrebbe intatta).

La seconda parte dell'articolo 3 afferma, quindi, il principio di eguaglianza c.d. "sostanziale", che si traduce in un vero e proprio «compito» che la Repubblica deve svolgere.

Attraverso appositi interventi di politica pubblica (come, ad esempio, con un servizio sanitario nazionale, con la scuola aperta a tutti, con forme di sostegno economico a chi è in maggiormente difficoltà, ...), la Repubblica deve allora adoperarsi per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che esistono nella “realtà concreta”, di ogni giorno, e che non sono eliminabili semplicemente garantendo che la legge sia “la stessa” per tutti. Anzi, in certi casi, la legge deve proprio differenziare (ad esempio, assicurando un sostegno solo per chi non trova lavoro e non anche per chi il lavoro ce l’ha già) in modo tale da contribuire a “superare” le differenze presenti nella società.

Lo scopo di questi interventi non è, tuttavia, quello di “portare tutti allo stesso traguardo” nella corsa della vita, ossia di realizzare una società di individui perfettamente uguali fra loro, perché ciò impedirebbe a ognuno di svilupparsi secondo la sua personalità (art. 2); e nemmeno, ovviamente, lo scopo può essere quello di introdurre o aggravare le discriminazioni perché, altrimenti, si andrebbe contro al principio di eguaglianza «senza distinzioni» (di sesso, etnia, lingua, religione...), affermato dallo stesso articolo 3. Si tratta, invece, di far in modo che tutti possano partecipare alla corsa della vita “iniziando dallo stesso punto di partenza”, avendo, cioè, le stesse “opportunità”.

Obiiettivo della rimozione degli ostacoli economici o sociali è, quindi, quello di promuovere la «libertà» (chi è, per così dire, “schiavo” dell’indigenza, della malattia, dell’analfabetismo, della vecchiaia non assistita, della solitudine... non è mai veramente, effettivamente “libero”) e il «pieno sviluppo della persona umana» e quindi delle diversità e specificità che rendono ciascuno una persona unica e irripetibile.

Una libertà di piena crescita personale che, peraltro, non è vista soltanto come un vantaggio per il singolo, ma è intesa anche come un beneficio per la comunità.

L’articolo, infatti, prevede che proprio grazie a questi interventi di sostegno sociale, si realizzi anche l’«effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (ad esempio, una persona di talento che possa studiare grazie alla scuola pubblica e diventare così un valido scienziato, potrà poi mettere a frutto le conoscenze e le abilità acquisite scoprendo una cura innovativa per una brutta malattia a vantaggio di tutti).

In altri articoli della Costituzione, peraltro, la protezione dei soggetti più vulnerabili è ripresa attraverso il riconoscimento e la garanzia di appositi diritti sociali come, ad esempio, all’assistenza sanitaria (art. 32), alla tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31), all’istruzione (con la garanzia, per i non abbienti ma capaci e meritevoli, di raggiungere i più alti gradi degli studi: art. 34), alla previdenza sociale (art. 38), al risparmio e all’accesso alla piccola proprietà, sia della terra che dell’abitazione (art. 47).

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.


Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



Se non puoi essere una via maestra,
sii solo un sentiero;
se non puoi essere il sole,
sii una stella.



Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai:
sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere!



Se io fossi un medico
Vorrei curare tutte le persone del mondo
grandi e piccoli
ricchi e senza quattrini.
Così tutta la gente potrà vivere tranquilla.

Un giorno così, bisognerebbe
Appuntarselo nella mente e
sul calendario.

Un giorno senza malattie!
Il più bel giorno della storia!
Riccardo

Se io fossi un pasticciere
Vorrei preparare un dolce
Così grande da sfamare
Tutta, tutta la gente
che non ha da mangiare.

Se io fossi un panettiere
vorrei sfornare dolci deliziosi
così d' avere tanti clienti
soddisfatti e contenti.
Così buono che verrebbero a mangiarlo da qualunque
luogo, paese e città.

Sarà il giorno migliore della storia, così importante da
studiare a memoria! ANNA MARIA

Un dolce così
verrebbero a mangiarlo
dall' India o dall' Africa

Sarà una data
da studiare a memoria
un giorno senza fame
il più bel giorno di tutta la storia
Sindi

Se io fossi un fruttivendolo
Vorrei raccogliere tanta frutta e verdura
Tutte le persone
che non hanno da mangiare
Sofia
Klaudja

Se io fossi una muratrice
Vorrei costruire una casa per tutti i poveri
Così nessuno rimarrebbe senza casa
Tutta la gente potrebbe vivere
Chi non ha una casa.

Delle case più grandi di un camion
Colorate e comode con tutto il necessario
Come le ville.

Delle case così verrebbero ad abitare
dall' Africa e dall' India
i vecchi, i poveri
i bambini e le famiglie.

Sarà una data
Da ricordare a memoria
Un giorno con le case
Il più bel giorno
della storia.

Xhulla

Se io fossi una maestra
Vorrei insegnare in classe e in palestra
Così tanti giochi e storie per spiegare
a tutti, tutti i bambini
che andare a scuola è divertente e ti fa imparare.
Perché conoscere e capire è importante come un prezioso
diamante.



A nessuno di noi viene richiesto di compiere imprese eroiche, ma abbiamo il dovere di impegnarci con passione e determinazione nel lavoro che scegliamo, qualunque esso sia, senza sentirci né troppo piccoli né troppo grandi.

Spesso ci capita di pensare “Se io fossi...” e ci immaginiamo di diventare quello che vorremmo, di svolgere delle attività che ci piacciono, che possano essere utili al progresso della nostra società.

I bambini hanno colto molto chiaramente che nella nostra Costituzione si dice che ogni cittadino ha il diritto e il dovere di compiere delle scelte che lo portino a svolgere, nel miglior modo possibile, un lavoro utile e che lo soddisfi.

Sarebbe davvero molto bello poter svolgere il lavoro che ci piace o quello in cui riusciamo meglio.

Osservando la situazione del mondo intorno a noi i bambini si accorgono che non sempre è così. Con le loro riflessioni e i loro spunti saggi e sorprendenti però ci dicono: “Noi, comunque, ci proveremo!”

URATORE
IRE UNA CASA
DA ACCOGLIERE
E LE PERSONE
ANNO DOVE ANDARE.

SA PIU' GRANDE DELLA TERRA,
FORTEVOLE
RA.

SE IO FOSSI UNA FARFALLA
VORREI CHE LA GENTE MI DICESSE BALLA
BALLA COSI' PIU' IN ALTO VOLERAI
TUTTA LA VITA LASCERAI
CHE COSI' AIUTERAI BIMBI E BAMBINE
PORTANDO GIOIA E ALLEGRIA. Yu Kan

33

Se io fossi un mago
farei un incantesimo
in modo da far sparire le armi
così tutta, tutta la gente
che va in guerra e si sacrifica per noi
smetterebbe di soffrire.

Un incantesimo più importante dell' allegria,
magico e interessante
come i trucchi di magia.

Un costruttore
orme edificio
osimo simile

Se io fossi un miliardario
vorrei donare tanti dei miei soldi
così tanti da fare stare bene
tutti, tutti i bambini
che non hanno niente.

Un mondo di giochi e di allegria,
un mondo in cui vivere felici
come in una fiaba.
Un posto così
lo farei costruire
in Sud America e in Africa
e ci vivrebbero i bambini con le loro famiglie,
con i nonni e i cugini.

Sarà un evento da ricordare a memoria
copiato da tanti
per cambiare la storia!

SE IO FOSSI UN DOTTORE
VORREI LAVORARE IN UN OSPEDALE
COSÌ GRANDE DA OSPITARE
TUTTI, TUTTI I BAMBINI DEL MONDO
PER CURARE OGNI LORO MALE.

UN OSPEDALE PIÙ GRANDE DI UNA CITTA'
COLORATO E LUMINOSO,
COME UN GIARDINO FIORITO DI FELICITA'.

IN UN OSPEDALE COSÌ
VERREBBERO I BAMBINI DI TUTTO IL
MONDO,
LASCIANDO A CASA LE PAURE,
UNITI IN UN GRANDE GIROTONDO.

UN MOMENTO DI GIOIA,
SEMPRE

*Se io fossi una maestra
Vorrei andare in Africa
Così potrei insegnare ai bambini
Tutta la grammatica e la matematica
Che può essere utile per il loro futuro.
Amelie*

Se io fossi una muratrice
vorrei costruire un edificio
così spazioso da ospitare
tutti, ma proprio tutti i senzatetto
che desiderano una casa da molto tempo.

Un edificio largo come uno scudo,
Verrebbero ad abitarci
Dall'Albania alla Corea,
i ragazzi, i barboni,
gli adulti e i mendicanti

sarà un giorno
da festeggiare:
Andrea un giorno con nessun senzatetto!
Il giorno più bello di ogni anno!

Martina

IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA STORIA

di G. Rodari

S'io fossi un fornaio
Vorrei cuocere un pane
Così grande da sfamare
Tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare
Un pane più grande del sole
Dorato profumato
Come le viole
Un pane così
Verrebbero a mangiarlo
Dall'India e dal Chili

I poveri, i bambini
i vecchietti e gli uccellini
Sarà una data da studiare a
memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la
Storia.

Il poeta ha un grande progetto, un progetto molto generoso: vorrebbe salvare tutta l'umanità dalla fame. Usa una metafora: vorrebbe preparare un pane dorato e profumato, più grande del sole, da distribuire a tutti gli uomini; quel giorno, in cui tutti sono sfamati, sarebbe da scrivere e ricordare a memoria!

da studiare a memoria:
un giorno senza gelo!
IL PIU' BEL GIORNO DI TUTTA LA STORIA.

Caterina

Se io fossi un medico
Vorrei preparare delle medicine
Così da curare tutta , tutta la gente
Che non sta bene .
Delle medicine che
Salverebbero tutta l' umanità .
Sarà una data da studiare a memoria :
un giorno senza malattie!
Il più bel giorno di tutta la storia.

Giorgia

Se io fossi un muratore
Vorrei costruire una casa
Così da dare un tetto
A tutto , tutto il mondo
Che non ha dove passare la notte.
Un tetto più grande del firmamento
Forte , accogliente
Come un abbraccio.
Sotto un tetto così
Verrebbero mille persone
Dall' africa e da Rondissone,
i cani, gli orfani
i malati e gli anziani.
Sarà una data
Da studiare a memoria.
Un giorno in cui tutti hanno un posto
Il più bel giorno
Di tutta la storia.

Se io fossi un calciatore
vorrei vincere il mondiale
segnando il gol,
quello decisivo della finale.

In gol così
vorrebbero vederlo
tutti i bambini ogni dì,
da Rio de Janeiro a Portobello,
tutti uniti ad applaudire
lo sport più bello.

E con i soldi guadagnati
dalle sponsorizzazioni,
regalerei ai bambini poveri del mondo
cibo, vestiti, libri e tanti palloni.

Pietre

Se io fossi un medico
vorrei curare tutte le persone del mondo.
grandi e piccini
ricchi e senza quattrini.
Così tutta la gente potrà vivere tranquilla.
Un giorno così, bisognerebbe
Appuntarselo nella memoria
sul calendario.
Un giorno in cui tutti hanno un posto
Il più bel giorno

Cosa dice l'art. 4: la parola al Costituzionalista



L'articolo 4, riprendendo il principio lavorista (art. 1), specifica che il lavoro è un «diritto» che la Repubblica deve promuovere in modo che sia «effettivo»: vale a dire “concreto”, “reale”, e non scritto solo a parole sulla carta (costituzionale).

Lo Stato (e le Regioni) devono, quindi, promuovere politiche pubbliche attive di sostegno al lavoro volte a raggiungere, quanto più è possibile, la “piena occupazione”.

Allo stesso tempo, però, l'articolo 4 vede il lavoro anche come un «dovere». Tutti i cittadini, infatti, sono tenuti svolgere una «attività» o una «funzione». Il lavoro non è, quindi, considerato solo come uno strumento per il sostentamento del singolo (e della sua famiglia), ma anche come un fattore di sviluppo per l'intera comunità alla quale si appartiene. L'attività che si è chiamati a compiere, infatti, come precisa l'articolo, è doverosa proprio al fine di «concorrere al progresso materiale o spirituale della società» (per spirituale, non si intende, qui, la sfera religiosa, ma il lavoro intellettuale).

Lo Stato, tuttavia, se richiede a ciascuno di impegnarsi a lavorare, non può però imporre anche il tipo di lavoro da svolgere. L'articolo 4 precisa, infatti, che ognuno individua la sua occupazione «secondo le proprie possibilità e la propria scelta». Anche poter scegliere il lavoro in cui ci si realizza, in base alle proprie attitudini, è, quindi, una conquista preziosa di libertà che la Repubblica deve garantire e che l'individuo si dovrebbe impegnare a sfruttare.

A tutela del lavoro (in modo particolare, ma ovviamente non solo, di quello salariato), la Costituzione configura, poi, un complesso catalogo di diritti “sociali”, come ad esempio: cura e promuove, anche in chiave di accordi internazionali, i diritti del lavoro compresa la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (art. 35); chiede alla legge di stabilire la durata massima della giornata lavorativa in modo che tale durata non sia lasciata alla negoziazione fra datori di lavoro in posizione di maggiore forza contrattuale e lavoratori, in posizione di svantaggio (art. 36); prevede un giorno di riposo settimanale e ferie annuali retribuite per tutti i lavoratori, a cui non si può rinunciare neanche volontariamente: la libertà di negoziare le condizioni di lavoro è qui limitata, addirittura a livello costituzionale, proprio per tutelare i lavoratori, soggetti deboli, che potrebbero rinunciare al riposo per non perdere, a nessun costo, il posto di lavoro ottenuto (art. 36); vuole che la legge fissi il minimo di età del lavoro salariato a tutela del minore, al quale comunque deve essere garantita la stessa paga del lavoratore adulto così da evitare forme di sfruttamento, per il suo minor costo, del lavoro minorile (art. 37); richiede che lo Stato predisponga forme di assistenza contro gli infortuni e le malattie,

le invalidità e la vecchiaia, nonché la disoccupazione (art. 38); afferma il principio della libertà di organizzazione sindacale per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori nelle relazioni economiche e industriali all'interno di un sistema di pluralismo e di democrazia sindacali (art. 39); assicura, nei limiti della legge, il diritto di sciopero, quale forma di astensione dal lavoro per la rivendicazione di migliori condizioni di lavoro o di salario (art. 40); impedisce che il lavoratore sia ridotto solo a un "fattore produttivo" (una specie di "ingranaggio" della produzione, come se fosse una "macchina da lavoro"), stabilendo che egli ha diritto ad una retribuzione che garantisca un'esistenza libera e dignitosa non soltanto per sé ma anche per la sua famiglia (art. 36) e che l'attività di impresa — che è, e deve sempre rimanere, libera — non possa svolgersi in contrasto con la sicurezza (si pensi alle norme che proteggono i lavoratori sul posto di lavoro), la libertà (si pensi alle forme di "schiavitù" dei lavoratori "sorvegliati" in modo asfissiante e permanente dai loro occhiuti datori di lavoro), la dignità della persona umana (art. 41).

La Repubblica è anche chiamata a valorizzare, secondo il principio di sussidiarietà, l'iniziativa autonoma dei cittadini, sia singoli che associati, che svolgono delle attività di interesse generale (art. 118) come ad esempio accade con gli enti non lucrativi di utilità sociale che operano nel c.d. "terzo settore".

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.




L'articolo 5 spiega che la nostra Repubblica è una ed unica, ma ogni regione ha piccoli particolari; lo Stato risponde ai bisogni delle regioni permette di mettere dei servizi in ogni territorio e permette delle autonomie cioè libertà speciali.

Ci sono diversi territori geografici che sono più autonomi di altre e vengono chiamate regioni a statuto speciale che sono: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, ad esempio in Valle d'Aosta delle leggi un po' diverse a causa di valanga, tempo...

LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Nœla
Orpala





Le autonomie locali sono giuste perché ogni persona può decidere come vivere e in particolare le regioni a statuto speciale hanno delle esigenze in più che vanno rispettate.

Ad esempio in Sicilia quando erutta l'Etna provoca tanti guai e i cittadini devono avere una risposta immediata, senza aspettare che da Roma arrivino aiuti."



Lo Stato prevede il decentramento delle regioni che è la libertà di essere autonome in alcuni settori della vita della gente, perché nessuno deve decidere completamente come devono vivere le persone.




Lo Stato ha previsto il decentramento, per creare la possibilità che ogni regione abbia l'indispensabile per i cittadini.

Per esempio il presidente non viene fino ad Asti per decidere come si deve fare il Palio, oppure uno non va fino a Roma per farsi fare il certificato di nascita.



Un esempio pratico della mia città Asti è la decisione di spostare le manifestazioni cittadine in altri periodi dell'anno, tali decisioni vengono prese dal Sindaco della città stessa passando solo dal consiglio comunale interno e non dallo STATO.





L'analisi dell'articolo 5 della Costituzione ci ha fatto scoprire quanti pezzi di tante regioni diverse ci sono nella nostra classe: le nostre famiglie, le nostre tradizioni, le abitudini, i modi di dire, i cibi, le canzoni.

E' stato emozionante accompagnare i ragazzi in questo viaggio che dalla carta geografica ci ha portati al cuore.

Le differenze tra di noi sono tante ma la cosa importante è che per i ragazzi non è motivo di divisione ma di condivisione. Se tutti siamo diversi è bello, a patto che questo venga rispettato come una ricchezza e che tutti ci impegniamo a rispettare le regole comuni che lo Stato ci regala per vivere in pace.

Cosa dice l'art. 5: la parola al Costituzionalista



L'articolo 5 conferma, nella formula della «Repubblica una e indivisibile», l'Unità d'Italia storicamente conseguita nel 1861 (con la fondazione del Regno d'Italia) e perfezionata nel 1866 (Veneto), nel 1870 (Roma e Lazio) e nel 1918 (Trento e Trieste, e non si dimentichi che l'Italia fu nuovamente divisa, di fatto, durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943 e sino alla Liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile 1945).

La stessa formula impedisce anche lo smembramento, in futuro, del Paese o la cessione ad altri Stati di porzioni del territorio nazionale.

La necessità di mantenere "unito" il Paese non vale, peraltro, solo dal punto di vista della sua integrità territoriale, rispetto a fenomeni come la "secessione", ma si estende anche nella necessità che sia assicurato un "minimo comune denominatore" di condizioni materiali di vita, in termini di diritti e servizi sociali, su tutto il territorio della Repubblica.

Altri articoli della Costituzione, infatti, prevedono che lo Stato eserciti poteri rivolti a garantire questa "unità di base", quali ad esempio: la definizione del livello essenziale dei servizi di carattere sociale (come nella scuola o nella sanità) (art. 117); l'intervento in "sostituzione" dei governi regionali e locali se questi ultimi si comportano in modo da mettere in pericolo l'unità giuridica ed economica del Paese e il divieto di imposizione di dazi e barriere fra le Regioni o di normative che impediscano la libera circolazione dei lavoratori (art. 120).

La Costituzione, riaffermando lo Stato unitario, non ha però voluto costruire anche uno Stato accentrato, come invece avvenne, subito dopo l'Unità d'Italia, col modello "sardo-piemontese" (ispirato da quello franco-napoleonico) e poi, in modo ancor più marcato, sotto il regime fascista.

L'articolo, infatti, stabilisce che la Repubblica «riconosce e promuove le autonomie locali».

L'uso del verbo "riconoscere" indica che, per la Costituzione, le comunità locali sono una realtà "pre-esistente" allo Stato: una dimensione, per così dire, quasi "naturale" del vivere sociale, che lo Stato non può cancellare (la nostra vita, infatti, si svolge nella comunità locale più vicina a noi, il nostro Comune, e poi su scale sempre più ampie, nella nostra Provincia, nella nostra Regione, sino ad arrivare alla Repubblica).

L'obbligo di "sviluppare" le autonomie locali rende, poi, la nostra Costituzione compatibile con forme di organizzazione del potere che, a seconda delle diverse fasi storiche, valorizzino proprio la dimensione regionale e locale (lo Stato italiano è stato, in effetti, un po' più accentrato durante la prima fase della Repubblica dal 1948 al 1970; si è poi aperto a forme di ampio riconoscimento del

ruolo delle Regioni dal 1970 al 1999; e ha infine sviluppato tendenze verso un modello di robusto impianto regionale, quasi di tipo federale dal 1999-2001). L'obbligo di "sviluppare" le autonomie locali rende, poi, la nostra Costituzione compatibile con forme di organizzazione del potere che, a seconda delle diverse fasi storiche, valorizzino proprio la dimensione regionale e locale (lo Stato italiano è stato, in effetti, un po' più accentrato durante la prima fase della Repubblica dal 1948 al 1970; si è poi aperto a forme di ampio riconoscimento del ruolo delle Regioni dal 1970 al 1999; e ha infine sviluppato tendenze verso un modello di robusto impianto regionale, quasi di tipo federale dal 1999-2001).

La Costituzione, tenendo naturalmente sempre in considerazione anche la tradizione comunale e provinciale, tipica della storia preunitaria del Paese, ha però istituito un nuovo livello di governo, quello della Regione, dotandolo non soltanto delle competenze e degli organi amministrativi per gestire la comunità regionale, ma anche della possibilità di adottare delle leggi per il proprio territorio in numerosi campi, escluse le materie che sono riservate, in tutto o in parte, per la loro caratteristica particolare di richiedere una disciplina unitaria, allo Stato (art. 117 ss.). Per esigenze storiche, legate anche alle richieste di autonomia che provenivano da alcune parti del Paese subito dopo la Seconda guerra mondiale e in base alle complesse relazioni diplomatiche dell'epoca con alcuni Stati (Francia, Austria, Jugoslavia), l'Italia ha anche riconosciuto a cinque Regioni (le due grandi Isole: Sicilia e Sardegna, e i territori "di confine" con altri Stati: la Valle d'Aosta/Valée d'Aoste, il Trentino Alto Adige/Süd Tirol e il Friuli-Venezia Giulia: art. 116) un'autonomia speciale, protetta da norme costituzionali, più ampia di quella assicurata alle altre quindici Regioni "ordinarie" (la Costituzione, peraltro, consente anche a una Regione "ordinaria" di ottenere, previa intesa con lo Stato, specifiche, forme o condizioni di maggiore autonomia: art. 116).

In quanto "autonomi", le Regioni e gli enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province) devono poter esprimere, all'interno del quadro unitario della Repubblica, un proprio "indirizzo politico e amministrativo": vale a dire devono poter essere messi in grado di compiere e attuare, in modo libero e autonomo, scelte di sviluppo delle loro comunità territoriali secondo le specifiche sensibilità regionali e locali (art. 117 ss.). Le stesse funzioni amministrative, quelle, cioè, con cui si provvede, in concreto, alle necessità della comunità, sono assegnate, in base al principio di sussidiarietà, prima di tutto, ai Comuni in quanto enti locali "di prossimità", più vicini ai cittadini, e poi, a seconda che richiedano, invece, un esercizio unitario su "scala" più grande, agli altri livelli di governo (le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo stesso Stato: art. 118).

Anche lo Stato, peraltro, nei suoi apparati burocratici (art. 97 ss.), deve organizzarsi secondo «un ampio decentramento amministrativo», ovverosia articolando i propri uffici a livello "periferico" e non solo centrale.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.



L'articolo 6 della Costituzione Italiana dice che lo stato protegge le minoranze linguistiche con adeguate norme.

Le minoranze linguistiche sono delle lingue non appartenenti alla cultura del proprio stato ma lingue di un altro stato o inventate per la propria regione.

Le minoranze linguistiche riconosciute e protette dallo Stato Italiano sono dodici:

albanese (Puglia),

catalano (Sardegna),

lingue germaniche (alto Piemonte Veneto e Trentino),

griko (Calabria Sicilia e Puglia),

croato (Molise),

francese (Piemonte),

provenzale (Piemonte),


Friulano (Friuli),

ladino (Friuli e Trentino),

occitano (Piemonte e Valle D'Aosta),

sardo (Sardegna),

sloveno (Friuli).



ART.
6

- SARDO • CROATO
- PROVENZALE • ALBANESE
- FRANCESE • GRIKO
- OCCITANO
- LINGUE GERMANICHE
- LADINO
- SLOVENO
- FRIULIANO
- CATALANO

Gabriel Moro

Lo Stato tutela le minoranze linguistiche con azioni concrete come creazioni di vocabolario in lingua, corsi di insegnamento in lingua, raccolta di documenti e materiali storici della cultura minoritaria, creazioni di iniziative culturali in lingua (feste concerti, mostre ...).

Nelle zone dove ci sono le minoranze linguistiche per lo svolgimento delle attività educative nella pubblica amministrazione si deve essere l'obbligo di affiancare all'italiano la lingua della minoranza, così i bambini imparano sia l'italiano che la lingua minoritaria.



Lo Stato tutela le minoranze linguistiche perché loro sono cittadini come noi e anche se parlano anche in un linguaggio diverso devono avere dei diritti e dei doveri come tutti noi e per non far distinzione in lingua come scritto nell'articolo 3 della Costituzione Italiana.

Lo stato protegge queste minoranze linguistiche per mantenere elementi di cultura degli altri popoli facendo dei vocabolari, corsi di insegnamento e creazioni di iniziative culturali in quella lingua per non farla estinguere.



Lo stato protegge le minoranze linguistiche perché potrebbero estinguersi come gli animali del Polo Nord. Allora per non fargli fare quella fine, lo Stato le protegge e intanto aiuta le minoranze linguistiche a parlare l'italiano.

E' importante tutelare le minoranze linguistiche, per non restare chiusi nel nostro stato ma fare in modo che le nostre menti si espandano e superino il confine di questo popolo per avere un miscuglio di culture diverse.



L'articolo 6 ci ha sfidati tutti a confrontarci con conoscenze nuove e sorprendenti: il nostro Paese è davvero un arcobaleno di lingue e di tradizioni di cui non immaginavamo nemmeno l'esistenza. Attraverso la ricerca sulle minoranze linguistiche abbiamo scoperto che il nostro Stato ha leggi attente al rispetto delle diverse culture, ma abbiamo anche capito che sono le persone che devono applicare le leggi e comportarsi bene. Le riflessioni emerse nel percorso di lavoro di questa classe favolosamente multiculturale hanno dimostrato nei fatti che per educare alla cittadinanza bisogna viverla...facendo!

Cosa dice l'art. 6: la parola al Costituzionalista



Come reazione al fascismo, che aveva forzatamente condotto una politica di assimilazione linguistica (ad esempio, imponendo la “italianizzazione” dei cognomi stranieri, o vietando il ricorso a parole diverse da quelle della lingua italiana, persino di uso comune), l’articolo 6 impone alla Repubblica in senso “proattivo” di «tutelare, con apposite norme, le minoranze linguistiche».

La tutela delle minoranze linguistiche, in alcuni casi attraverso regimi di vero e proprio “bilinguismo” ufficiale (in Valle d’Aosta/Valée d’Aoste per la minoranza francofona, in Alto Adige/Süd Tirol per quella germanofona, e in Friuli-Venezia Giulia per quella slovena), è stata, peraltro, non soltanto il frutto di una scelta dell’Assemblea Costituente, ma anche il risultato di veri e propri accordi internazionali sottoscritti dall’Italia alla fine della Seconda guerra mondiale.

Solo in tempi abbastanza recenti (1999), è stata adottata una legislazione quadro con principi e criteri per la tutela per tutte le minoranze linguistiche sia a livello scolastico e universitario, che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (oltre che nella previsione di speciali trasmissioni radiotelevisive).

Si tratta, però, di una legislazione che considera solo le minoranze storicamente presenti sul territorio nazionale (albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate che parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo), lasciando fuori sia le lingue parlate dalle popolazioni nomadi stanziate in Italia (come rom e sinti), sia il più recente pluralismo linguistico frutto dei nuovi fenomeni di immigrazione (si pensi al cinese o all’arabo).

L’attenzione al pluralismo linguistico e culturale delle minoranze e l’assenza, in Costituzione, di un’indicazione sulla “lingua ufficiale” (presente, invece, in altre Costituzioni), non ha, peraltro, impedito comunque di individuare nell’italiano l’unica lingua ufficiale della Repubblica e nel richiedere che ne sia preservato l’uso anche come fattore di integrazione nazionale rispetto ai fenomeni di globalizzazione in atto (di recente, ad esempio, è stato confermato il divieto, per un Politecnico statale, di impartire un corso di laurea interamente in lingua inglese, in modo da favorire l’internazionalizzazione degli studi senza prevedere anche possibilità, per gli studenti, di seguire un corso equivalente in lingua italiana).

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.



Abbiamo capito che: Stato e Chiesa Cattolica sono due Istituzioni importanti, ma non dipendono l'uno dall'altra e viceversa.

I Patti Lateranensi del 1929, modificati poi nel 1984, regolano i loro rapporti, definendo come la Chiesa può organizzarsi in Italia, rispettando le regole dello Stato.

Lo Stato, attraverso il Parlamento, deve governare il Paese in modo giusto e saggio, per permettere a tutti i suoi cittadini di vivere bene, in pace, con dignità.

La Chiesa Cattolica, con a capo il Papa, deve prendersi cura del sentimento religioso dei suoi fedeli, perché essi possano sviluppare e coltivare un rapporto con Dio, per essere più felici con se stessi e con gli altri.



Taverne





Lo Stato italiano coordina e gestisce tutto quello che riguarda la vita dei cittadini, i diritti e i doveri delle persone e la Chiesa invece si occupa della Fede e delle scelte religiose delle persone.

Sia lo Stato sia la Chiesa servono per garantire libertà di scelta e di pensiero ai cittadini. E' importante che ci siano accordi di pace e collaborazione tra Chiesa e Stato perché la Religione è un aspetto privato che ognuno di noi deve vivere rispettando gli altri e le leggi dello Stato italiano.

Cosa dice l'art. 7: la parola al Costituzionalista



L'articolo 7 regola i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, considerati, innanzitutto, «ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano».

Lo Stato, quindi, è indipendente (e sovrano) nella dimensione civile, mentre la Chiesa lo è in quella spirituale. All'ordinamento della Chiesa, inoltre, l'articolo riconosce una posizione peculiare di "originarietà", nel senso che esso non "deriva" da quello dello Stato ma trova in se stesso il proprio fondamento.

L'articolo esclude, perciò, ovviamente, sia il c.d. "cesaropapismo", vale a dire la pretesa del potere civile di governare il fenomeno religioso, sia la c.d. "teocrazia", vale a dire la pretesa dell'autorità religiosa di governare la sfera politica.

Le relazioni fra Stato e Chiesa si ispirano al c.d. "principio di bilateralità".

La Costituzione, infatti - e si trattò di scelta non facile da prendere, per i Costituenti, sia perché richiamava l'esperienza del fascismo che si voleva completamente superare, sia perché conferiva alla Chiesa cattolica una posizione "privilegiata" rispetto agli altri culti - stabilisce che «i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi». Questi ultimi sono storicamente un complesso di tre accordi stipulati l'11 febbraio 1929 nel Palazzo di San Giovanni in Laterano (da Benito Mussolini, per lo Stato italiano e dal card. Pietro Gasparri per la Santa Sede) con i quali fu risolta la c.d. "Questione romana" che si aprì il 20 settembre 1870, quando, con la presa di Roma attraverso la "breccia di Porta Pia", il Regno d'Italia pose fine allo Stato della Chiesa che era stato presente, con varia estensione, nel centro della Penisola italiana, sin dall'alto medioevo.

Gli accordi del Laterano comprendono: un Trattato internazionale, con il quale fu creato un nuovo Stato della Città del Vaticano quale proiezione territoriale, dotata di autonomia e indipendenza internazionale, della Santa Sede; un Concordato, con il quale sono stati regolati i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica in materia di matrimonio, insegnamento religioso, esercizio dei riti religiosi, posizione del clero, regime degli edifici di culto e degli enti religiosi; e una Convenzione finanziaria (mai, però, integralmente attuata) con la quale sono stati definiti i rapporti economico-finanziari fra l'Italia e la Santa Sede e si è prevista una forma di ristoro per la perdita dei territori dello Stato Pontificio annessi al Regno d'Italia.

Il Concordato è stato poi integralmente rivisto, in epoca repubblicana, con gli Accordi di Villa Madama, sottoscritti il 18 febbraio 1984 (Bettino Craxi, per l'Italia, e dal card. Agostino Casaroli, per la Santa Sede) in modo da renderlo del tutto coerente sia col mutato regime costituzionale, sia con le

profonde trasformazioni avvenute in seno alla Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965).

In breve, i nuovi rapporti concordatari (tuttora in vigore) prevedono: la pari attenzione dello Stato in materia religiosa senza alcuna posizione di privilegio per la Chiesa cattolica; l'autonomia organizzativa interna della Chiesa; la libertà di esercizio del culto; l'abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici; una nuova disciplina del matrimonio concordatario e nuove regole per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

La particolare formulazione dell'articolo 7, secondo la quale «le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale», servì all'epoca, e serve tuttora, ad evitare che lo Stato possa “unilateralmente” (cioè senza il consenso della Chiesa) modificare il contenuto dei Patti lateranensi con una legge ordinaria. Sarebbe, infatti, necessaria, in questo caso, una legge di revisione costituzionale. Ma la legge costituzionale può essere approvata solo con maggioranze elevate e in tempi lunghi, e, se non viene votata da almeno i due terzi dei parlamentari, può, inoltre, ed eventualmente, essere sottoposta anche a un referendum popolare. In tal modo, la Chiesa si è assicurata (grazie alla formula fortemente voluta dalla Democrazia Cristiana e approvata anche dal Partito Comunista Italiano) che qualsiasi fosse stata, nel tempo, la parte politica maggioritaria nel Parlamento repubblicano, la difficoltà di ricorrere alla legge costituzionale avrebbe ostacolato revisioni, non con essa concordate, dei suoi rapporti con lo Stato.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.



Tutti i culti religiosi possono essere seguiti liberamente dalle persone.

Il nostro Stato non dà più importanza ad una religione rispetto ad un'altra; rispetta il sentimento religioso di ogni persona.

Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzare i loro culti, nel rispetto delle regole definite dallo Stato.

Nelle nostre classi convivono alunni di religione musulmana, cattolica, ortodossa, evangelica... ma nessuno ha motivo di sentirsi più importante!

Tutti possiamo conoscere modi di pregare diversi e di vivere il rapporto con Dio... anche se porta un nome diverso.



L'analisi di questo articolo ha portato la classe a riflettere sulla possibilità che il nostro Paese ci offre: tutti possiamo conoscere modi diversi di pregare e di vivere il rapporto con Dio, anche se porta un nome diverso.

Nelle nostre classi convivono alunni di religione musulmana, cattolica, ortodossa, evangelica... ma nessuno ha motivo di sentirsi più importante!

La Fede è un aspetto privato della vita delle persone e ognuno deve poterla vivere con libertà e trovare da parte dello Stato e dei cittadini il rispetto per ogni forma di fede che si decida di scegliere.



RISPETTO

art. 8

كسان
لده



Cosa dice l'art. 8: la parola al Costituzionalista



L'articolo 8 regola i rapporti fra lo Stato e i culti diversi da quello cattolico (sono, perciò, comprese anche le confessioni cristiane acattoliche).

Se nello Statuto Albertino tali culti erano solamente “tollerati” (anche se si deve allo stesso Carlo Alberto l'adozione, il 17 febbraio 1848, di lettere patenti che concedevano, per la prima volta, i diritti civili ai valdesi nell'allora Regno di Sardegna), la Costituzione proclama, invece, che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», e che esse hanno pieno «diritto di organizzarsi secondo propri statuti».

L'articolo esprime, quindi, nella sua formula più ampia, la libertà e l'eguaglianza di tutte le confessioni religiose.

Si tratta di un principio (di “laicità”, frutto anche dell'interpretazione evolutiva dell'articolo 7, che ha teso ad appianare le differenze fra i due articoli 7 e 8) che non significa, in Italia, “indifferenza” dello Stato verso il fenomeno religioso, come se la religione fosse soltanto una “questione privata” dei fedeli, di cui lo Stato si deve, perciò, del tutto disoccupare. Al contrario, il principio richiede che lo Stato si interessi anche del fenomeno religioso (come di tanti altri), visto come un elemento che, per coloro che credono, contribuisce allo sviluppo della persona umana, sia individualmente, sia nelle formazioni sociali (la confessione religiosa è, infatti, un gruppo organizzato di fedeli).

Lo Stato, però, deve sempre avere la stessa attenzione e lo stesso rispetto verso tutte le confessioni religiose, nessuna esclusa e nessuna posta in posizione di superiorità o inferiorità.

Il principio in questione, oltre alla rilevanza avuta in passato per le diverse confessioni cristiane storicamente presenti sul territorio italiano, e per la religione ebraica, è oggi di particolare significato per la presenza di altre fedi (come quella islamica, induista o buddista) sviluppatesi in Italia a séguito dei più recenti fenomeni migratori.

Il limite che viene fissato rispetto alla pari libertà di organizzarsi delle confessioni religiose attraverso l'elaborazione di «propri statuti» (cioè con loro regole interne), è quello dell'«ordinamento giuridico italiano», da intendersi come riferito solamente ai principi fondamentali della Costituzione (e non a tutte le altre disposizioni di legge): dignità, pluralismo, libertà inviolabili, doveri inderogabili, ... (una religione, quindi, non potrebbe, per esempio, prevedere sacrifici umani o forme di schiavitù o di degradazione della dignità dei fedeli, oppure esercitare azioni di minaccia o di violenza fisica o psicologica contro coloro che non credono, ...).

I rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolati da “accordi”, chiamati «intese».

Le intese sono “negoziate” in modo bilaterale dal Governo italiano (attraverso un’apposita Commissione) e dalle «relative rappresentanze» della confessione religiosa (le rappresentanze sono individuate dalla stessa confessione, al proprio interno, e non dallo Stato per preservare, scrupolosamente, l’autonomia della confessione stessa). L’intesa, una volta sottoscritta dalla confessione religiosa, è approvata dal Consiglio dei Ministri e votata dal Parlamento con una legge. Sino ad oggi sono state stipulate intese con dodici confessioni religiose acattoliche: la Tavola valdese (1984 e 1993); le Assemblee di Dio in Italia (1986); l’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del VII giorno (1986 e 1996); l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane (1987 e 1996); l’Unione Cristiana Evangelica Battista (1993); la Chiesa evangelica luterana in Italia (1993); la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale (2007); la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni (2007); la Chiesa Apostolica in Italia (2007); l’Unione Buddhista Italiana (2007); l’Unione Induista italiana (2007); l’Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (2015).

Il contenuto dell’intesa, variabile da caso a caso, può prevedere, ad esempio, il riconoscimento del diritto di astenersi dal lavoro in occasione delle festività religiose più importanti per la confessione, ovvero di chiedere che taluni concorsi pubblici non si svolgano in tali date; la compartecipazione al riparto del c.d. “otto per mille” dell’IRPEF e altre forme di beneficio fiscale; le modalità di assistenza religiosa nei luoghi di cura e nelle carceri; il diritto di non avvalersi dell’insegnamento religioso a scuola; la necessità di accordo con l’autorità religiosa per l’uso pubblico degli edifici di culto e il divieto di ingresso della forza pubblica in tali luoghi senza preavviso ai sacerdoti; il riconoscimento del valore anche per lo Stato del matrimonio svolto secondo il rito della confessione religiosa; l’attenzione, in sede di pianificazione urbanistica, per la costruzione di edifici di culto affinché i fedeli possano liberamente pregare.

ART. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



La Repubblica Italiana deve avere a cuore la cultura e la ricerca; deve fare di tutto per aiutare i ricercatori e gli studiosi per far scoprire nuove perché la cultura è patrimonio di tutti.


"La repubblica italiana stimola i ragazzi con menti brillanti, cercando di fare progredire la scienza, la meccanica e la medicina. Cerca di preservare e curare paesaggi, patrimoni storici e artistici italiani, poiché l'Italia è un Paese ricco di cultura, storia e di bellezza."

Nora

"La Repubblica italiana promuove e protegge l'arte. Ad esempio la nostra regione, il Piemonte, è ricco d'arte, quadri e musei, tra cui il Museo Egizio. Ad Asti invece c'è il Museo di Palazzo Mazzetti, ricco di bellissime opere d'arte."

Chanel

Art. 9



Lo Stato italiano deve proteggere l'ambiente e il paesaggio che sono di tutti

"Lo stato italiano aiuta gli scienziati a fare nuove scoperte e gli inventori a creare cose nuove per migliorare la vita di tutti. Lo Stato italiano protegge i siti archeologici, i castelli, le opere d'arte che troviamo nei musei. Inoltre tutela il paesaggio naturale."

Amina



I ragazzi dimostrano di avere un grande senso di giustizia e sono spesso severi quando si tratta di far osservare le regole.

La Costituzione trova casa in ogni attività scolastica se siamo capaci di proporla nel modo giusto ai ragazzi. Parlando di ricerca, ogni volta che facciamo un esperimento in classe, qualcuno esclama: "Maestra, stiamo mettendo in pratica l'articolo 9 sulla ricerca scientifica, quindi siamo bravi cittadini vero?"

Durante l'intervallo, una mattina, in cortile un bambino giocando a calcio ha lanciato il pallone con forza contro un ramo e questo si è spezzato. Il commento dei ragazzi: "Maestra, ma in questo modo non si rispettano i principi fondamentali della Costituzione: non si tutela il paesaggio!"





OIENTAL

Cosa dice l'art. 9: la parola al Costituzionalista



L'articolo 9 fa dell'Italia un vero e proprio "Stato di cultura".

L'articolo, infatti, prevede che sia compito della Repubblica «promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» e, allo stesso tempo, «tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Da una parte, quindi, l'articolo "apre al futuro", incentivando l'incremento delle conoscenze culturali, tecniche e scientifiche, viste sia come espressioni dell'ingegno umano, sia come modi "tipicamente umani" di "abitare" il mondo che ci circonda (la sete di conoscenza, la produzione di cultura e la capacità di modellare il paesaggio e la realtà che ci sta intorno grazie a complessi manufatti e a elaborati utensili sono delle vere e proprie caratteristiche dell'essere umano sin dall'alba della civiltà), sia come fattori di crescita e sviluppo armonioso del Paese.

Dall'altra parte, lo stesso articolo "protegge il passato", specificando l'obbligo di salvaguardia sia del paesaggio, che dei beni culturali.

Successive disposizioni della Costituzione tutelano, in modo particolare e rafforzato, la libertà dell'arte e della ricerca scientifica e del relativo insegnamento (art. 33 e art. 34). Per quanto riguarda, invece, le applicazioni tecnologiche, che si distinguono dalla ricerca scientifica pura (poiché comportano attività di tipo imprenditoriale e possono prevedere anche il riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell'ingegno create), esse incontrano i limiti del rispetto della dignità umana, della sicurezza e della salute pubblica, in generale previsti per la proprietà privata e l'impresa privata (art. 41 e art. 42).

L'attenzione posta sul fattore culturale in termini di libertà e crescita individuale, nonché di progresso sociale, si riscontra anche nel campo dell'istruzione. È, infatti, riconosciuta la libertà, per i privati, di istituire scuole e istituti educativi, di ogni ordine e grado, a fianco del sistema scolastico e universitario pubblico. Quest'ultimo deve essere aperto a tutti, nonché obbligatorio e gratuito per almeno otto anni (art. 33 e art. 34). Inoltre, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i più elevati gradi degli studi attraverso borse di studio e altre forme di sostegno economico attribuite per concorso (art. 34). Rispetto alle "scuole private", la legge deve assicurare ad esse la libertà educativa, e non può imporre alcun altro obbligo, per quelle che vogliono essere "parificate" alle scuole pubbliche, che non sia quello di assicurare un trattamento equipollente a quello delle scuole statali (art. 33). È riconosciuta l'autonomia delle Università e degli istituti di alta cultura nel darsi una propria organizzazione nei limiti stabiliti dalla legge (art. 33).

La tutela del ricchissimo patrimonio storico-artistico e culturale della Nazione, già oggetto di apposita disciplina nel periodo prerepubblicano, è continuata anche in epoca successiva, portando, oltre che all'adozione di politiche per la valorizzazione di tale patrimonio (apertura di musei, finanziamento di restauri o scavi archeologici), anche all'imposizione di limiti all'esercizio di attività private (come i vincoli alla ristrutturazione o all'abbattimento degli edifici storici...).

L'articolo 9, pur non riferendosi all'ambiente, è stato, peraltro, utilizzato anche come principio fondamentale per la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, grazie ad una lettura estensiva del significato di "paesaggio" (non limitato solamente alle "bellezze naturali", ma comprensivo pure delle attività dell'uomo che hanno un impatto sulla natura, oggi, come sappiamo, spesso messa in assai grave difficoltà da un modello di sviluppo pretenzioso). Col crescere della sensibilità in tema, nonché sulla spinta della legislazione europea (assai attenta in materia), lo Stato ha, quindi, man mano adottato politiche (non sempre efficaci, per la verità, anche per scarsità di mezzi finanziari) rivolte alla prevenzione di disastri e calamità naturali (imponendo regole di costruzione e di pianificazione urbanistica, cercando di organizzare servizi di protezione civile e meteorologici); orientate alla promozione dello sviluppo eco-sostenibile (come i limiti al consumo di suolo o la disciplina dei processi produttivi e di smaltimento dei rifiuti); e attente alla individuazione di forme di sanzione e risarcimento per i danni arrecati alla natura (che comprendono anche l'abbattimento degli eco-mostri).

ART. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Lo Stato Italiano protegge e aiuta le persone di nazionalità straniera che arrivano nel nostro paese perché nel loro paese erano in pericolo

L'Italia aiuta e difende le persone straniere che nel loro paese sono maltrattate e non possono esprimersi liberamente e che subiscono violenze.

Gli stranieri che chiedono asilo politico in Italia devono ricevere una giusta accoglienza e avere una possibilità di vita in pace, con un lavoro e le possibilità di vivere tranquilli con la loro famiglia.






Analizzare questo articolo oggi ha un senso molto alto e profondo: lo straniero, gli stranieri, la migrazione, l'accoglienza e la solidarietà abitano naturalmente nella mente dei bambini, sempre più abituati a vivere in classe situazioni di multiculturalità. Le parole complesse dell'articolo non hanno tratto in inganno i ragazzi che hanno immediatamente centrato le contraddizioni che ci sono nel mondo dei grandi tra "aprirsi ed accogliere" e "chiudersi e proteggere identità e diritti". Il risultato di questo percorso di analisi è stato uno scambio vero e autentico tra i ragazzi. In fondo se ci si parla e ci si conosce ci si mette d'accordo, come quando si gioca!





MI DISPIACE MA
NON ABBIAMO
LAVORO!



NON POSSO PIÙ
MANTENERE LA
MIA FAMIGLIA
DOBBIAMO ANDARE
ALTROVE!



ITALIA



EWIVA!



CENTO QUI
T NOVE NE
LAVONO!



Cosa dice l'art. 10: la parola al Costituzionalista



L'articolo 10 prevede una amplissima "apertura" delle "finestre" dell'Italia verso il mondo "al di fuori": la comunità internazionale.

Il diritto italiano, infatti, deve essere sempre «conforme» (e quindi, mai contrario) al diritto internazionale c.d. "generale", vale a dire a tutte quelle regole di condotta non scritte che hanno come destinatari gli Stati e le Organizzazioni internazionali (queste norme, perciò, diventano "automaticamente" parte integrante anche dell'ordinamento giuridico nazionale). Diversamente, invece, il diritto internazionale c.d. "pattizio", e cioè quello che si forma attraverso i trattati e gli accordi fra gli Stati, per poter diventare operante nel nostro Paese, richiede, prima, che il trattato o l'accordo (negoziato dal Governo) sia formalmente "ratificato" dal Presidente della Repubblica (in alcuni casi, previa autorizzazione del Parlamento: art. 80 e art. 87) e poi che ne sia stabilita, di solito con una legge, la sua "esecuzione" in Italia.

In relazione allo «straniero», poi, l'articolo 10 impone che la condizione di quest'ultimo sia regolata solamente «dalla legge e in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Non è quindi possibile che la disciplina dello straniero sia stabilita solo dal Governo con un atto non legislativo. Inoltre, anche la legge, persino qualora venisse votata in Parlamento a larghissima maggioranza, o addirittura all'unanimità, deve essere sempre e comunque rispettosa degli accordi e delle consuetudini internazionali che proteggono lo straniero che raggiunge il nostro Paese.

In particolare, oggi, gli stranieri che sono cittadini di un Paese dell'Unione europea possono circolare e soggiornare liberamente in Italia, e godono dei diritti civili riconosciuti ai cittadini italiani e di un limitato diritto di voto (solo per le elezioni comunali e del Parlamento europeo); essi, inoltre, godono dei diritti economici e legati al lavoro che sono previsti, nei loro confronti, dalla normativa europea, fondamentalmente ispirata dal principio della libertà di circolazione e stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell'UE, in un altro Stato membro della stessa UE.

Gli stranieri che sono, invece, cittadini di Paesi extra-europei possono entrare in Italia soltanto a certe condizioni, e sempre dopo aver passato il controllo di un valido documento di identità (o con il possesso di un visto). La loro permanenza nel Paese è subordinata all'ottenimento di un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura, che comprende anche la stipula di un "patto" di integrazione articolato in crediti formativi. Allo straniero extra-europeo, regolarmente soggiornante, si riconoscono i diritti civili, mentre non può votare ed essere eletto; lo straniero, regolarmente soggiornante gode, inoltre, qualora lavoratore, delle garanzie previste dal rapporto di lavoro e da quelle legate alla previdenza sociale in condizioni di parità rispetto ai lavoratori cittadini; ha altresì

accesso, in generale, all'istruzione, all'edilizia pubblica (c.d. "case popolari") e ai servizi pubblici, compresi quelli sanitari, nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

In ogni caso, a qualsiasi straniero, anche entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, si devono sempre assicurare i diritti inviolabili. Lo straniero, comunque, presente nel territorio italiano è in ogni caso tenuto all'osservanza degli obblighi, e all'assolvimento dei doveri, previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 10 regola, infine, il «diritto di asilo» e l'«estradizione». Il diritto d'asilo è la possibilità che lo Stato italiano accolga e protegga, sul proprio territorio, impedendo che sia riconsegnato allo Stato a cui appartiene, il cittadino di un altro Paese in fuga a causa di persecuzioni politiche o violazione dei diritti umani. L'estradizione è, invece, la consegna, effettuata dallo Stato italiano al Paese al quale appartiene, sulla base di reciproci accordi, di un cittadino accusato di aver commesso un reato nel proprio Paese (l'estradizione, perciò, è differente dall'"espulsione" che consiste nell'atto con cui lo Stato italiano, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o all'esito di reati commessi nel proprio territorio, allontana, coattivamente, lo straniero inviandolo verso lo Stato di cui è cittadino o da cui proviene). Richiamando l'esperienza di persecuzione politica subita da alcuni Costituenti, rifugiatisi all'estero proprio a causa della loro opposizione al regime fascista, da una parte, e visto che la Repubblica italiana si basa sul rispetto dei diritti e delle libertà democratiche, dall'altra parte (art. 1 e art. 2), l'articolo 10 dà la piena possibilità, a coloro che provengono da Stati nei quali le «libertà democratiche garantite dalla Costituzione» italiana non sono "reali" («effettive»: non è quindi sufficiente che esse siano riconosciute in modo solo "formale"), di potersi rifugiare nel nostro Paese. Parallelamente, è «vietata» la riconsegna, mediante estradizione, ai Paesi di origine, dei cittadini stranieri che si siano rifugiati in Italia perché accusati, in quei Paesi, di «reati politici» (vale a dire di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali e antidemocratici; tale divieto è ribadito anche in un'altra disposizione della Costituzione: art. 26, ma non opera, in nessun caso, nei confronti dei reati di genocidio).

Le leggi sull'immigrazione e l'asilo, susseguitesi nel tempo e originariamente pensate in un contesto notevolmente diverso da quello attuale (l'Italia, in passato, non era Paese di immigrazione ma, semmai, di emigrazione; la richiesta di asilo era, tempo fa, legata essenzialmente alla fuga dalla guerra o era avanzata da oppositori politici a regimi autoritari), devono ora confrontarsi con fenomeni nuovi (una massiccia migrazione, motivata prevalentemente da ragioni economiche legate agli squilibri di ricchezza nel mondo). A livello internazionale, i principali punti di riferimento, oltre, in generale, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951) e un complesso di direttive europee sul ricongiungimento familiare, sullo status degli stranieri residenti di lungo periodo, sull'espulsione degli stranieri irregolarmente soggiornanti, sull'accoglienza dei richiedenti asilo e sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, adottate, a partire dal 2003, nel quadro comune europeo in materia di immigrazione e asilo.

ART. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



Ci sono mille motivi per preferire la pace, l'amore e la serenità agli orrori che porta la guerra.

Tutti noi siamo d'accordo, vogliamo la PACE perché ci dà

gioia
tranquillità
speranza
libertà
uguaglianza
fraternità!

Ogni giorno pronunciamo e ascoltiamo parole: parole che offendono o che consolano, parole che feriscono o che danno speranza, parole urlate che mettono paura, parole sussurate che infondono coraggio... Solo le parole "belle" meritano di essere ricordate.

Le poesie, degli autori e dei bambini, raccolgono idee e sentimenti che ci aiutano a riflettere e a meditare prima di agire in modo sbagliato.

NO alla GUERRA perché...

- ◆ La guerra uccide persone innocenti.
- ◆ La guerra distrugge le case, gli ospedali, le scuole e ogni altro edificio.
- ◆ La guerra costringe le persone a fuggire dalla loro terra.
- ◆ La guerra annienta famiglie felici e toglie i sorrisi ai bambini.
- ◆ La guerra crea odio e rivalità tra le Nazioni.
- ◆ La guerra traumatizza: lascia il segno sulle cose e sull'animo delle persone che non potranno più dimenticarla.
- ◆ La guerra costa miliardi e toglie soldi che potrebbero essere utilizzati per migliorare la vita dei bambini.
- ◆ La guerra inquina: basta pensare alle bombe cadute su quelle lanciate per "prove" in mezzo al deserto che provocano danni irreparabili.
- ◆ La guerra ha conseguenze sull'uomo e sulla natura: tutti i diritti umani vengono violati.

L'Italia rifiuta la guerra e vuole che il mondo si assicuri la pace.

SÌ alla PACE perché...

- ◆ La pace porta felicità, serenità e tranquillità in tutto il mondo.
- ◆ La pace porta amicizia: le persone si vogliono bene.
- ◆ La pace è speranza nel futuro.
- ◆ La pace rende liberi.
- ◆ La pace allontana la paura.
- ◆ La pace garantisce i diritti degli uomini e permette di attivarli.
- ◆ La pace è gratuita.
- ◆ La pace dona sicurezza, benessere e progresso.



Ragionare sulla guerra ha oggi un valore simbolico ed educativo molto forte. Guerre grandi e piccole abitano il mondo ma per fortuna i nostri ragazzi ne hanno un'esperienza indiretta. Dire che lo Stato Italiano ripudia la guerra è un importante principio di identità che ha portato tutti a esprimere il proprio pensiero sui conflitti e sui modi migliori per affrontarli anche nel quotidiano.

I bambini hanno raccolto idee e sentimenti che ci fanno riflettere sul bisogno di meditare prima di agire in modo sbagliato.

Voglio la pace

Il mondo che vorrei è
costituito da tanti elementi:
l'amore che cancella l'odio;
l'amicizia che sovrasta la violenza;
il rispetto che allontana la maleducazione,
l'aiuto che impedisce la distruzione.
Quello che desidero avere è
la pace ma non

84



Il mondo che vorrei.

Vorrei che sulla Terra tutti fossero a
che grandi e piccini fossero felici.
Vorrei che ci tenessimo tutti per m
di pace tutto il mond

Cosa dice l'art. 11: la parola al Costituzionalista



L'articolo 11 si apre con il divieto di ricorrere alla guerra (il termine “ripudiare” indica, qui, un vero e proprio giudizio di “immoralità internazionale”) per finalità aggressive o per la soluzione di disaccordi fra gli Stati.

Si respinge, quindi, in modo netto e irrevocabile, l'orientamento bellicoso del fascismo e si auspica (in allora, dopo le atrocità del Secondo conflitto mondiale) l'avvenire di un mondo di pace, di cooperazione fra Stati e di fratellanza fra i popoli.

La Costituzione, però, non impone che l'Italia sia un Paese “demilitarizzato” o “neutrale”.

È, infatti, ammessa la partecipazione ad alleanze militari (di portata storica fu l'adesione dell'Italia alla NATO nel 1949) e il ricorso alla forza armata, ma in questo caso solo per difendere l'integrità e l'indipendenza della Patria (“sacro dovere” del cittadino: art. 52) anche dichiarando lo stato di guerra (prima deliberato dalle Camere, che conferiscono i necessari poteri al Governo, e poi dichiarato dal Presidente della Repubblica: art. 78 e art. 87).

L'articolo, inoltre, consente, le «limitazioni di sovranità» nazionale in base ad obblighi liberamente contratti dallo Stato italiano con altri Stati o con Organizzazioni internazionali, attraverso reciproci accordi (“trattati”).

Occorre, però, che l'Italia si trovi su un piano di parità rispetto agli altri Stati che concludono l'accordo (non è, quindi, ammessa una limitazione della sovranità nazionale a cui non corrisponda un'analogia limitazione dell'altro Stato che stipula il trattato).

Inoltre, si deve trattare di limitazioni della sovranità nazionale «necessarie ad assicurare la pace e la giustizia fra le varie Nazioni» e quindi a costruire un mondo più pacificato e più equo (anche attraverso meccanismi di aiuto cooperativo), grazie alla formazione o all'adesione, da parte dell'Italia, a «organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

L'articolo, pensato all'epoca soprattutto per consentire la piena partecipazione dell'Italia all'ONU, fondata nel 1945 e alla quale il nostro Paese fu ammesso solo nel 1955, è stato poi largamente utilizzato anche per consentire l'adesione dell'Italia alle Comunità europee prima (trattati di Parigi, 1951, e di Roma, 1957), e all'Unione europea poi (trattato di Maastricht, 1992).

In virtù della “limitazione” di sovranità, accettata dall'Italia con la partecipazione all'Unione europea, il diritto europeo viene applicato dai giudici e dai funzionari pubblici al posto del diritto nazionale nelle aree che sono di competenza dell'UE (principio ripreso anche nell'art. 117).

ART. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



Leggiadra, vivace e allegra sventola la nostra bandiera mentre noi orgogliosi la stiamo ad ammirare, perché ci ricorda che siamo Italiani!

VERDE come il basilico
BIANCO come il pane
ROSSO come il sugo

Federico

VERDE come la pace
BIANCO come la libertà d'opinione
ROSSO come l'uguaglianza

Mouhyddine



IL TRICOLORE
Di tre colori sei composta, mia bandiera verde, bianca
rossa.
Verde,
la speranza mal perde;
bianco,
il popolo italiano al tuo fianco;
rosso,
l'Italia si rialza dal fosso.
Sei cucita sulle magliette dei campioni,
ne son fieri i tifosi dei tuoi colori.
Diventi sempre più nostro
Tricolore verde, bianco, rosso.
Alice



VERDE come la tranquillità che proviamo con le nostre famiglie
vivendo in questo Paese

BIANCO come la luna che sorride ogni notte al nostro stivale

ROSSO come il sole che ci riscalda

Fatima

VERDE come le pianure italiane

BIANCO come le nevi delle Alpi e degli Appennini

ROSSO come il sangue versato dai nostri compatrioti

Imran





Un articolo apparentemente semplice da analizzare: la bandiera italiana.

Il tricolore è simbolo di Italia, di festa, di momenti sportivi...

La bandiera ha sui bambini un fascino particolare. Scoprire che i colori o i simboli disegnati hanno un significato è stato interessante e ha stimolato la curiosità nei confronti delle bandiere di altri Paesi.

Nel lavoro di analisi, è stata significativa la loro voglia di capire la storia, il senso ed il linguaggio simbolico che racchiude il tricolore. I bambini hanno trasformato la bandiera in un simbolo del cuore... la nostra bandiera e le bandiere degli altri. Molti colori, molte storie: un naturale senso di festa se le metti insieme. Ancora una volta essere unici ed essere diversi è bello per i ragazzi se ci sono anche gli altri, con le loro bandiere e le loro storie. Tutte speciali.



Cosa dice l'art. 12: la parola al Costituzionalista



L'articolo 12 detta gli elementi formali della «bandiera della Repubblica», ovvero sia del simbolo stesso dell'unità e dell'identità costituzionale della Repubblica democratica.

Si tratta del «tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

L'articolo sancisce, quindi, anche dal punto di vista simbolico, il definitivo passaggio del nostro Paese dalla Monarchia alla Repubblica, “chiudendo” così il cerchio con l'articolo 1. La bandiera del Regno d'Italia, infatti, era sempre tricolore, ma con in mezzo lo scudo sabauda bordato d'azzurro (vessillo, questo, che aveva a sua volta soppiantato, a partire dal regime liberale statutario del 1848, e proprio per marcarne la discontinuità con la Restaurazione, l'antico stendardo azzurro del Regno di Sardegna, il cui colore, peraltro, sopravvive ancora oggi: ad esempio, nella divisa della Nazionale di Calcio, “Gli Azzurri”, o nelle insegne degli ufficiali militari come la sciarpa blu portata a tracolla).

L'origine del tricolore italiano è, in realtà, ancora più antica.

La prima bandiera tricolore venne infatti utilizzata nel 1796 dai soldati italiani durante la prima campagna d'Italia che si ispirarono al tricolore francese (il blu e il rosso: i colori di Parigi, e il bianco: il colore della Casata dei Borbone) fondendo insieme il verde, che era allora delle divise militari della Legione Lombarda col bianco e il rosso che erano, sono tuttora, i colori di Milano.

Successivamente, il tricolore diventò il vessillo ufficiale della Repubblica Cispadana (il 7 gennaio 1797: su proposta di Giuseppe Compagnoni) e infine del Regno d'Italia istituito da Napoleone Bonaparte nel 1805. Venne usato anche come bandiera della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini (1831) e fu portato dall'Europa in America latina da Giuseppe Garibaldi (l'"eroe dei due mondi").

Pur non menzionati in Costituzione, e quindi liberamente modificabili, ci sono anche altri simboli ufficiali della Repubblica, diversi dalla bandiera.

Si tratta dell'Emblema (la stella a cinque raggi bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota dentata d'acciaio posta fra due rami di ulivo e di quercia legati da un cartiglio a nastro con la scritta “REPVBBLICA ITALIANA” che rappresentano simbolicamente, nella ruota, il lavoro, fondamento della Repubblica; nella stella, lo “Stellone d'Italia”; nei rami d'ulivo, la volontà di pace e concordia, interna e internazionale, della Nazione; nei rami di quercia, la forza e la dignità del popolo italiano), e l'Inno nazionale (il “Canto degli Italiani” o Inno di Mameli, composto da Goffredo Mameli su spartito di Michele Novaro nel 1847).

L'emblema è stato scelto dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948 su progetto di Paolo Paschetto, vincitore di un concorso nazionale (il decreto legislativo che ne prescrive l'uso e ne codifica la forma è del 5 maggio 1948); l'inno, invece, fu adottato in via "provvisoria" dal Governo De Gasperi il 12 ottobre 1946, in sostituzione della Marcia Reale, e solo di recente è stato "ufficializzato" con una legge (2017).

Meno noto, ma facente sempre parte dei simboli della Repubblica, è anche lo Stendardo presidenziale, segno distintivo del Capo dello Stato, che ne accompagna la presenza e gli spostamenti in sale ed edifici pubblici (dal 2000, per volontà del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, lo stendardo è di forma quadrata, bordato di azzurro, e contiene i tre colori nazionali: il rosso, in un quadrato, il bianco in un rombo sovrapposto al quadrato, e il verde in un quadrato sovrapposto al rombo con al centro l'emblema della Repubblica in oro).

Insieme alla bandiera italiana, è anche sempre prevista l'esposizione negli uffici pubblici e nelle scuole e Università della bandiera dell'Unione europea (composta da un cerchio di dodici stelle dorate che rappresentano idealmente l'unione, la solidarietà e l'armonia e dei popoli europei oltre che, nel numero, il simbolo di perfezione e unità, su sfondo blu, che vuole ricordare il cielo europeo: il vessillo, ideato da Arsène Heitz, vincitore di un apposito concorso, fu originariamente adottato dal Consiglio d'Europa - che lo usa tuttora - nel 1955 ed è poi diventato, a partire dal 1986, anche la bandiera delle Comunità europee e dell'Unione europea subentrata a queste ultime), in modo tale da segnalare, anche simbolicamente, l'appartenenza dell'Italia all'UE.

Rientrano nella simbologia istituzionale della Repubblica anche alcune feste civili: la "Giornata nazionale della bandiera," che si celebra il 7 gennaio di ogni anno (a partire dal 1997, e non è giorno festivo), la "Festa nazionale della Repubblica", che si tiene il 2 giugno di ogni anno (ripristinata come giorno festivo a partire dal 2001) e la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera", che si svolge il 17 marzo di ogni anno (a partire dal 2013, e non è giorno festivo).

Altre ricorrenze celebrative legate alla storia patria sono la "Festa della Liberazione dal nazifascismo", il 25 aprile (giorno festivo), e la "Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate", il 4 novembre, data della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale (giorno non festivo).



Commento conclusivo



La Carta costituzionale italiana ha di recente compiuto settant'anni: meno dell'attuale aspettativa di vita media in Italia per uomini e donne.

Da questo punto di vista, perciò, e specialmente se comparata con altre Costituzioni molto più longeve (ad esempio, quella degli Stati Uniti, che è stata redatta più di 230 anni fa), è una Costituzione ancora relativamente “giovane”.

Negli ultimi anni, però, e in modo forse ancor più accentuato proprio dopo il 1988 — anno in cui fu celebrato il 40° anniversario della Costituzione da parte del Governo Gorla — l'Italia ha subito profondi mutamenti, impossibili da ricordare qui nel dettaglio: da Paese prevalentemente rurale, si è sviluppato sino a diventare una delle grandi potenze industriali economiche del Pianeta (raggiunte nel 1991 la soglia della quarta potenza del G7); i partiti che avevano scritto la Costituzione sono man mano scomparsi e nuove forze politiche si sono affermate nel tempo sin dal 1994; la Repubblica italiana è entrata a far parte, da Paese fondatore, dell'Unione europea, nel 1992, come lo era stata, in precedenza, delle Comunità europee; l'Italia, insieme col mondo, ha attraversato la lunga fase del crollo del Muro di Berlino (1989) dopo la “Guerra Fredda” e ha subito l'avvento successivo della “globalizzazione”; il Paese ha vissuto (sia pure non essendone stato per fortuna direttamente colpito) l'esplosione del fenomeno terroristico su scala internazionale (dal 2001) e ha patito la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni (2008) con una forte riduzione del tenore di vita in ampie fasce della popolazione; infine, più di recente, assiste alla rinascita di tendenze “sovraniste” e al ritorno di relazioni internazionali meno “multipolari” e più caratterizzate da dinamiche di “confronto”, quando non di “contrapposizione”, invece che di “cooperazione”; lo sviluppo delle telecomunicazioni ha visto, in Italia, come negli altri Paesi, l'avvento di massa di Internet a partire dal 1993 e della telefonia mobile (che ha raggiunto la copertura nazionale nel 1989 ed è divenuta popolare a partire dalla seconda metà degli anni Novanta), nonché dei social-network (dal 2004-2006); nei campi della biologia, della salute e dell'automazione, sono state realizzate e usate anche in Italia straordinarie scoperte scientifiche e tecnologiche (si pensi, per esempio, al sequenziamento del genoma umano nel 2000) le ondate migratorie si sono intensificate sulle coste italiane a partire dal 1991.

Ebbene, in tutto questo scenario di così profonda e tumultuosa trasformazione del Paese, la Costituzione ha subito un numero relativamente contenuto di modifiche.

L'impianto dell'edificio costituzionale è, quindi, ancora, in larga misura, quello progettato dall'Assemblea Costituente nel 1946-47 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948, per quanto l'opera dei giudici (in particolare, di quelli costituzionali) e della dottrina ne abbia man mano precisato e adatto il significato al mutare dei tempi.

Alcune revisioni del testo vero e proprio della Costituzione, però, compiute con le procedure che la Costituzione stessa stabilisce (art. 138), sono state effettuate.

Vi sono modifiche, invero assai limitate, anteriori al 1988, come la parificazione della durata delle due Camere e l'individuazione di un numero fisso dei loro componenti (1963); la riduzione della durata dei giudici costituzionali (1967); l'istituzione della Regione Molise (1964).

Vi sono poi i numerosi cambiamenti successivi al 1988, alcuni anche di portata piuttosto significativa, quali la modifica del regime dei "reati ministeriali" (1989); la nuova disciplina dello scioglimento del Parlamento durante gli ultimi mesi del mandato del Presidente della Repubblica (1991); l'introduzione di un procedimento apposta, molto più difficile di prima, per adottare l'amnistia e l'indulto (1992); la riforma dell'immunità parlamentare (1993); l'introduzione di principi generali sul "giusto processo" (1999); la previsione del voto per gli italiani all'estero (2001); l'ampia riforma, dell'organizzazione e dei poteri delle Regioni (1999-2001); la fine del divieto di ingresso in Italia e del divieto di votare ed essere eletti per i discendenti maschi di Casa Savoia (2002); l'introduzione delle azioni positive in materia di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive (2003); l'abolizione della pena di morte (2007); i nuovi e più intensi vincoli, incidenti anche sul complesso del finanziamento degli interventi sociali e delle politiche pubbliche, in materia di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico che sono stati previsti in coerenza con il quadro europeo del c.d. "Fiscal Compact" (2012).

Nessun principio fondamentale, tuttavia, insito nei dodici articoli qui raccolti, è stato sinora mai modificato; e d'altra parte, non solo non sarebbe possibile la restaurazione della monarchia (art. 139), ma neanche manomettere, in senso peggiorativo, i principi fondamentali.

I principi fondamentali, infatti, insieme ai diritti inviolabili, rappresentano un vero e proprio limite invalicabile alla stessa revisione del testo della Costituzione (e ovviamente alle leggi che dalla Costituzione dipendono), nonché all'ingresso, nel nostro Paese, di norme europee e internazionali con essi in contrasto e al recepimento, sempre da parte dello Stato, degli accordi con le confessioni religiose (quella cattolica compresa) che ne violino il tenore.

I principi fondamentali costituiscono, quindi, le radici stesse sulle quali cresce, delle quali si nutre e grazie alle quali rimane sempre ben saldo, anche sotto i burrascosi venti della storia, che pure ne possono scuotere le chiome, quell'albero tricolore della Repubblica che fu simbolicamente così ben

rappresentato da Gianni Aimar trent'anni fa nella copertina della pubblicazione della Carta costituzionale per i cittadini e gli studenti, allora fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Gianni Gorla, alla quale la presente pubblicazione, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome, idealmente si ricollega.

Sono, come si è visto, solide radici di democrazia e di lavoro; di Stato di diritto e di dignità; di rispetto dei dritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (civili, economiche e politiche); di impegno per l'assolvimento dei doveri inderogabili; di centralità della persona e di solidarietà sociale; di inclusione e di partecipazione di tutti i cittadini; di eguaglianza formale e sostanziale; di autonomia e pluralismo regionale e locale; di pluralismo confessionale e culturale; di serena fiducia nel progresso tecnico e scientifico; di cura e rispetto per la storia e l'identità nazionale, e per l'ambiente e il paesaggio italiano; di apertura e cooperazione verso gli altri Stati e verso il contesto internazionale; di pace, giustizia ed equità fra i popoli della Terra.

In una parola — verrebbe quasi da dire — sono radici profonde di un vero e proprio “umanesimo costituzionale”.

Radici che hanno reso grande il nostro Paese, e che non solo non devono essere mai recise, ma che andrebbero sempre conosciute e coltivate — anche grazie all'opera della scuola — dalle varie generazioni che, di volta in volta, si affacciano sul palcoscenico della storia della Repubblica.

Desideriamo concludere questo libro con le parole di un adulto dedicate ai giovani tanti anni fa. Oggi le raccogliamo e le dedichiamo ai bambini che hanno scritto e illustrato questo libro, a quelli che lo leggeranno insieme alle loro famiglie e alle loro insegnanti.

A tutti i nostri giovani, possa giungere il senso e il vigore sempre attuale delle parole di Piero Calamandrei.

Il discorso - qui in parte riportato - fu pronunciato da Piero Calamandrei nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti.



Discorso sulla Costituzione

di

Piero Calamandrei

“...E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. primo - “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società.

E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!

Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.

Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico che è - non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani - una malattia dei giovani. "La politica è una brutta cosa", "che me ne importa della politica": quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che traversavano l'oceano su un piroscampo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscampo oscillava: E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: "Ma siamo in pericolo?", e questo dice: "Se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda". Allora lui corre nella stiva svegliare il compagno e dice: "Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda!". Quello dice: "Che me ne importa, non è mica mio!". Questo è l'indifferentismo alla politica.

E' così bello, è così comodo: la libertà c'è. Si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch'io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.

La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. E' la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo..."

Piero Calamandrei

4 giugno 2018

Festa per la Costituzione

Asti, Spazio Kor

Questo volume nasce dal progetto “La Costituzione raccontata dai bambini”, proposto alle scuole primarie della città di Asti. Nella prima fase “Adotta un articolo” ogni classe ha deciso di raccontare uno o più articoli scegliendo tra i 12 principi fondamentali della Costituzione Italiana. In seguito, i bambini hanno partecipato alla festa per la Costituzione. Qui sono stati esposti sul palco tutti i loro lavori e, commentandoli, l’attrice Patrizia Camatel li ha condotti in un viaggio attraverso le situazioni quotidiane che ci permettono di vivere e mettere in pratica quanto dicono i 12 principi fondamentali. Marco Goria ha spiegato ai bambini il perché è nato questo progetto e i suoi obiettivi. Poi hanno parlato i bambini. Il risultato? Un dialogo tra generazioni diverse per una nuova e bella consapevolezza: i bambini hanno tanto da raccontarci e vivono i principi della nostra Costituzione con una naturalezza che spesso noi adulti sembriamo avere dimenticato.

Per questo è nato questo volume. E’ uno stimolo a scambiare i ruoli. Oggi a raccontarci la Costituzione sono stati i nostri bambini.

Loro autori e noi lettori.



Possibile l'ammira di uom vivante.
Ne sospett...
Mesta...
Fugge...
Da...
In...

...



Ora racconta la tua Costituzione

mi chiamo

frequanto la classe

della scuola

dei 12 articoli mi ha colpito di più il numero

perchè

.....

a cosa ti fa pensare? lo vuoi disegnare?



Abbina ogni frase con l'articolo della Costituzione corrispondente

Citazione		Articolo
A	Il tricolore è la bandiera italiana
B	L'Italia ripudia la guerra
C	La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali
D	L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
E	La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica
F	La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
G	La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
H	Lo stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti
I	L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
J	Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
K	La repubblica tutela le minoranze linguistiche
L	Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
M	Il tricolore è la bandiera italiana

Scopri la parola chiave

Cerca nel testo e completa la tabella inserendo la tua parola chiave per ciascun articolo della Costituzione

Articolo	Parola chiave
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12

Confronta le tue parole chiave con quelle dei compagni ed elabora una tabella di classe con le parole più significative.

*Finito di stampare da
FOTOINCISA EFFEGI S.n.c.
Savigliano (CN)*

*Maggio 2019
per Fondazione Giovanni Gorla*

La Costituzione è conservata come invariabile e inalterabile nei modis stabiliti nella legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

in base alle attribuzioni alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e il comma primo e secondo, del decreto legislativo 18 marzo 1945, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Luigi Einaudi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe De Gasperi

Luigi De Michelis

Fatto, il Guardasigilli:

Giuseppe Prestigiacchi



In occasione del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana (1948 - 1988), l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Gorla fece realizzare un'edizione della Costituzione che venne distribuita nelle scuole italiane, medie e superiori.

Il testo fu proposto allora in un formato agile, che potesse essere letto dai ragazzi. Piccolo e leggero, poteva essere così infilato nello zaino per affrontare il tragitto casa-scuola senza avere l'aspetto di un libro di testo.

Un qualcosa di più vicino all'universo giovanile per grafica e formato ma che al tempo stesso sapeva trasmettere la sua importanza.

Sulla copertina del piccolo volume campeggiava infatti l'idea del grafico pubblicitario Gianni Aimar, collaboratore dell'Onorevole Giovanni Gorla che immaginò la Costituzione come un albero tricolore.

Radici, le fondamenta. Questo il messaggio.

La Costituzione come base imprescindibile del nostro

essere italiani. Oggi, a distanza di trentuno anni da quell'edizione, la Fondazione Giovanni Gorla prosegue idealmente quell'impegno in un dialogo tra generazioni.

In questo libro a raccontarci i dodici principi fondamentali della Costituzione sono i bambini.

Autori che recepiscono, vivono e qui interpretano la Costituzione Italiana.

E gli adulti? In queste pagine gli adulti diventano lettori, ascoltano le riflessioni dei bambini, li osservano esprimersi, limitandosi a soffiare vento sulle loro ali.

Perché come diceva Piero Calamandrei, la Costituzione è una macchina che ogni giorno ha bisogno di combustibile.

Nel serbatoio bisogna mettere ogni giorno impegno, volontà e responsabilità.

Per questo è nato questo volume. E' uno stimolo a scambiare i ruoli.

A raccontare sono i bambini e noi adulti stiamo ad ascoltare.



Scarica la versione *epub*



FONDAZIONE GIOVANNI GORLA

Si ringrazia

GRUPPO
EDITORIALE



il capitolino

ISBN 978-88-908928-9-9